

**Ordine della Professione di Ostetrica della provincia di  
Caserta**



**Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e  
per la Trasparenza e l'Integrità**

**2019 – 2021**

## INDICE

COMPONENTI ORGANI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO	4
PRESENTAZIONE	5
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	6
SEZIONE I – PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021	12
1. Introduzione	13
2. Entrata in vigore, validità ed aggiornamenti	15
3. Obiettivi e Obblighi	16
4. Soggetti e ruoli della strategia di prevenzione	16
5. Azioni e misure generali finalizzate alla prevenzione della corruzione	19
5.1 Preliminare fase di analisi e di contesto	19
5.2 Brevi cenni sulla struttura economica e patrimoniale del Collegio delle Ostetriche di Caserta	20
5.3 Individuazione delle aree di rischio e misure di prevenzione	22
5.4 Misure ulteriori di prevenzione del rischio comuni a tutte le aree	35
5.5 Individuazione delle aree di rischio nell’Ordine delle Ostetriche della provincia di Caserta e misure di prevenzione	36
5.6 Descrizione di misure specifiche: rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione e astensione in caso di conflitto di interesse	48
5.7 Inconferibilità, Incompatibilità e Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti (Pantouflage – Revolving Doors)	48
5.8 Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (Pantouflage – Revolving Doors)	50
6. Whistleblower – Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito	52
7. Tempi di attuazione delle misure di prevenzione del rischio	54
8. Formazione e comunicazione finalizzata alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza	54
9. Forme di consultazione in sede di elaborazione e/o di verifica del PTPC	54
10. Definizione del processo di monitoraggio sull’implementazione del PTPC ed aggiornamento del Piano	55
11. Il Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	55
12. Elenco dei reati configurabili nell’Ordine della Professione di Ostetrica della provincia di Caserta	56

SEZIONE II – TRASPARENZA E INTEGRITA' 2019	57
1. Introduzione: novità legislative, indirizzi PNA 2016 e Linee Guida ANAC 28/12/2016	58
1.1 Definizione e applicazione del concetto di trasparenza dell'Ordine	61
2. Obiettivi strategici dell'Ordine in materia di trasparenza	61
3. Iniziative di comunicazione della trasparenza	62
4. Processo di attuazione del programma	62
5. Misure di monitoraggio e vigilanza	63
6. Accesso civico	63

## **COMPONENTI ORGANI INDIRIZZO POLITICO – AMMINISTRATIVO**

Il presente documento, elaborato e proposto dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, è stato adottato con delibera n° del dal Consiglio Direttivo dell'Ordine della Professione di Ostetrica della provincia di Caserta.

In esecuzione delle norme contenute nel D. Lgs CPS 13 settembre 1946 n. 233 e successive modifiche, e nel relativo Regolamento approvato con D.P.R. 5 aprile 1950, n.221e successive modifiche, hanno avuto luogo, nei giorni 24-25-26 novembre 2017, le elezioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ordine delle Ostetriche della Provincia di Caserta, i cui componenti sono eletti tra gli iscritti all'albo unico nazionale delle Ostetriche.

A seguito della distribuzione delle cariche, tenutasi il giorno 30 novembre 2017, i due organi risultano così costituiti:

### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

- |                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| 1- PRESIDENTE     | ost. MICHELE TRINCHESE |
| 2- VICEPRESIDENTE | ost. SAVERIO TURCO     |
| 3- TESORIERA      | ost. MARIA RITA NASTA  |
| 4- SEGRETARIA     | ost. ROBERTA MEROLA    |
| 5- CONSIGLIERA    | ost. STEFANIA IOVINO   |
| 6- CONSIGLIERA    | ost. ROSITA LANDOLFI   |
| 7- CONSIGLIERA    | ost. PASQUA LEGGIERO   |

### **COLLEGIO REVISORI DEI CONTI**

- |                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| 1- MEMBRO EFFETTIVO | ost. DANIELA GUARRIELLO |
| 2- MEMBRO EFFETTIVO | ost. GIADA CAPARCO      |
| 3- MEMBRO EFFETTIVO | ost. ANTONELLA NUZZO    |
| 4- MEMBRO SUPPLENTE | ost. SALVATORE COPPOLA  |

## PRESENTAZIONE

Nelle pagine che seguono è presentato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l'Integrità 2019-2021, adottato ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs n. 165/2001 e dell'art.1, comma 2, del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62.

Il PTPC e il PTTI sono integrati tra loro e costituiscono un unico documento, in ossequio a quanto disposto dal D.Lgs 25 maggio 2016, n.97 *“recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n.190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*.

Con il D.Lgs 97/2016 –in linea con gli atti normativi del 2012 e 2013- la Trasparenza dell'azione amministrativa, oltre a fungere da strumento ordinario di partecipazione del cittadino all'attività amministrativa, rappresenta nell'attuale ordinamento giuridico il primo, e forse più efficiente, strumento di prevenzione della corruzione, obiettivo della L.90/2012.

Il Piano della Performance non è adottato ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis, del D. L. 31 agosto 2013, n. 101 *“Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”* (convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n.125 in G.U. 30/10/2013, N.255). Nelle more di articolare un ciclo analogo o struttura equivalente e di integrarlo con il PTPCT, l'Ordine delle Ostetriche di Caserta, considerata anche l'assenza di dotazione organica, garantisce allo stato attuale un meccanismo essenziale comunque volto ad assicurare standard qualitativi ed economici del servizio, tramite un sistema di valorizzazione dei risultati e della performance organizzativa e individuale, adeguandosi così ai principi generali di cui all'art. 3 del D.Lgs. 150/2009.

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

### LEGGI ED ATTI NORMATIVI NAZIONALI:

- ❖ Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n.233 “Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse” (GU n.241 del 23/10/1946) e s. m. e i.;
- ❖ Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950 n.221 “Approvazione del regolamento per la esecuzione del Decreto Legislativo 13 settembre 1946, n.233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse” (GU n.112 del 16/05/1950-Suppl. Ordinario) e s. m. e i.:
- ❖ Decreto legislativo 30 Marzo 2001 n.165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” (GU n.106 del 9/05/2001- Suppl. Ordinario n.112) e s. m. e i.;
- ❖ Decreto legislativo 8 marzo 2005, n.82, avente ad oggetto “Codice dell’amministrazione digitale”;
- ❖ Legge 4 marzo 2009 n.15 “Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e alla Corte dei Conti”;
- ❖ Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, “Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
- ❖ Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n.137, “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’art.3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148” (12G0159) (GU n.189 del 14/08/2012) e s. m. e i.;
- ❖ Legge 6 novembre 2012, n.190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, e s. m. e i.;
- ❖ Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n.235, “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’art.1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n.190” (GU n.3 del 4/01/2013) e s. m. e i.;

- ❖ Decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s. m. e i.;
- ❖ Decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39, “disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art.1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190” e s. m. e i.;
- ❖ Decreto-legge 31 agosto 2013, n.101, “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni” (13G00144) (GU n.204 del 31/08/2013) convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2013, n.125 (GU del 30/10/2013 n.255) e s. m. e i.;
- ❖ Decreto-legge 24 giugno 2014, n.90, convertito in legge 11 agosto 2014, n.114, “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”;
- ❖ Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, recante il c.d. Codice dei Contratti Pubblici e, più esattamente, norme di “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- ❖ Decreto legislativo 25 maggio 2016, n.97, “recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n.190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, ai sensi dell’art.7 della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- ❖ D.M. 19/7/2016, n.165, che ha introdotto il “*Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi delle professioni regolamentate, ai sensi dell’art.9 del decreto-legge 24/01/2012 n.1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27. Medici veterinari, farmacisti, psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica*”. Tale atto normativo prevede in allegato Tabella E) ex art.2 comma 1 D.M. 165/2016 intitolato “OSTETRICHE: PRESTAZIONI E RELATIVO VALORE MEDIO DI LIQUIDAZIONE”;

- ❖ Legge n°3 11 gennaio 2018 *“Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della Salute”*.



## ATTI ANAC:

- ❖ Comunicato ANAC 13/7/2015 “Obbligo di adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione con validità 2015-2017 (aggiornamento annuale del 31 gennaio 2015)
- ❖ Atto ANAC 16 dicembre 2015 – Rapporto sullo stato di attuazione e la qualità dei piani triennali di prevenzione della corruzione nelle amministrazioni pubbliche 2015-2017
- ❖ Determinazione ANAC n.6 del 28 aprile 2015 “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)
- ❖ Determinazione ANAC n.12 del 28/10/2015 - Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione
- ❖ Comunicato del Presidente ANAC del 25/11/2015 – Attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici
- ❖ Determinazione n.8 del 17 giugno 2015 – “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”
- ❖ Comunicato del Presidente ANAC del 3 giugno 2015 – Pubblicazione dei dati sugli organi di indirizzo politico di cui all’art.14 del d.lgs. 33/2013
- ❖ Orientamento ANAC n.24 del 23 settembre 2015 – art.22, d.lgs. n.33/2013- sanzione-divieto di erogare somme-applicazione-indicazioni
- ❖ Comunicato ANAC 18/2/2015 “Pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni e degli enti del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC), del Programma triennale per la trasparenza e integrità (PTTI) e della Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione
- ❖ Delibera ANAC n.144 del 7 ottobre 2014 “Obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico nelle pubbliche amministrazioni”
- ❖ Delibera ANAC 9/09/2014 “Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento”
- ❖ Delibera ANAC n.831 del 3 agosto 2016 “Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”
- ❖ Delibera ANAC n.1310 del 28 dicembre 2016 “Prime Linee Guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione

- di informazioni contenute nel D. Lgs 33/2013 come modificato dal D. Lgs 97/2016”
- ❖ Regolamento ANAC in materia d’esercizio del potere sanzionatorio, ai sensi dell’art. 47 del D. Lgs 14 marzo 2013, n.33, come modificato dal D. Lgs 25 maggio 2016, n.97
  - ❖ Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016, Linee Guida n.4, di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016, n.50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato, e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”
  - ❖ Delibera ANAC n.833 del 3 agosto 2016 “Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell’ANAC in caso di incarichi inconferibili e incompatibili”
  - ❖ Linee guida per i siti web della PA del 26 luglio 2010, con aggiornamento del 29 luglio 2011
  - ❖ Deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 2 marzo 2011 avente ad oggetto “Linee guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web”
  - ❖ Linee Guida ANAC, approvate con delibera n.1310 del 28/12/2016 recanti *“Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D. Lgs 33/2013 come modificato dal D. Lgs 97/2016”* ed Allegato 1- SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE-ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
  - ❖ Deliberazione CIVIT n.105/2010 avente ad oggetto “Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”
  - ❖ Deliberazione CIVIT n.2/2012 avente ad oggetto “Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell’aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l’integrità”
  - ❖ Delibera CIVIT n.50/2013 avente ad oggetto “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016
  - ❖ Comunicato Presidente ANAC 16 marzo 2018 “Obbligo di adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione con validità 2018-2020” in cui si *“richiama l’attenzione delle Amministrazioni sull’obbligatorietà dell’adozione, ciascun anno, alla scadenza prevista dalla legge del 31*

*gennaio, di un nuovo completo Piano Triennale, valido per il successivo triennio”.*

**Sezione I**  
**Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione**  
**2019-2021**

## 1- INTRODUZIONE

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 definisce l'obbligatorietà per Ordini e Collegi professionali di osservare la disciplina in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione, di adottare ed attuare un Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione ai sensi dell'art.1 comma 2, della L.190/2012 e s.m.i. (in particolare ai sensi del D. Lgs 97/2016, artt.3-4 e 41 che hanno modificato rispettivamente gli artt.2 e 3 del D. Lgs 33/2013), nonché di applicare la disciplina legislativa sulla trasparenza per le pubbliche amministrazioni “*in quanto compatibile*” con l'organizzazione dell'Ente e l'attività da questo svolta (Parte generale del PNA 2016, par 3.2).

Il PNA, inoltre, ha dedicato una sezione di disciplina normativa (Sezione III) espressamente ad “*Ordini e Collegi professionali*” al fine di orientare l'attività di questi Enti, approfondendo tre temi fondamentali relativi all'aspetto organizzativo e di gestione del rischio:

- 1- La figura del RPCT (Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza) e l'attività di individuazione delle misure di prevenzione della corruzione;
- 2- L'individuazione delle principali aree di rischio che caratterizzano gli Ordini e i Collegi professionali;
- 3- La concreta applicazione delle norme sulla trasparenza di cui D. Lgs. 33/2013.

Il Consiglio Direttivo del Collegio delle Ostetriche della Provincia di Caserta, in data 16 dicembre 2014, ha deliberato di dare avvio a quell'insieme di iniziative e misure per la promozione dell'integrità e della trasparenza nonché della prevenzione della corruzione.

Il quadro normativo ha visto poi il susseguirsi di una serie di provvedimenti in materia di prevenzione della corruzione (L. n.190/2012, D. Lgs n.39/2013, L.98/2013, D. Lgs 97/2016), e in materia di trasparenza (D. Lgs 33/2013, D. Lgs 97/2016).

Con l'approvazione della Legge n°3 dell'11 gennaio 2018 “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della Salute”, sono stati costituiti gli Ordini delle Professioni sanitarie. Il Collegio delle Ostetriche di Caserta è quindi diventato **Ordine della Professione di Ostetrica della provincia di Caserta**, e da qui in poi viene così denominato.

Il Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) dell'Ordine delle Ostetriche di Caserta è stato redatto in coerenza con le disposizioni contenute

nella Legge 190/2012, come modificate dal D. Lgs 97/2016, nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016.

Le specifiche iniziative e misure volte a prevenire i reati di corruzione sono strutturate in questo documento quale guida fondamentale per i soggetti interni al suddetto Ordine e quale attestazione d'integrità per i soggetti esterni che, direttamente o indirettamente, abbiano interesse a che l'Ordine delle Ostetriche di Caserta operi e agisca in un contesto sfavorevole alla corruzione.

I destinatari diretti del PTPC e, conseguentemente, dell'attività del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC), sono:

- Il presidente;
- I componenti del Consiglio Direttivo;
- I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- Le/gli iscritte/i;
- I consulenti;
- Tutti coloro che in qualsiasi forma o a qualsiasi titolo abbiano rapporti contrattuali o d'incarico con l'Ordine delle Ostetriche di Caserta.

L'iter che ha portato alla predisposizione del PTPC dell'Ordine delle Ostetriche di Caserta si è sviluppato come di seguito descritto.

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine della Professione di Ostetrica della provincia di Caserta, eletto in data 26 novembre 2017, ha provveduto, in data 3/01/2018 con delibera n.1 alla nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) in esecuzione dell'art.1, comma 7, della legge 190/2012 e del Responsabile della Trasparenza (RT) in un'unica figura rappresentata dalla consigliera priva di delega Leggiero Pasqua, come chiarito nella Parte Generale del Piano Nazionale Anticorruzione 2016 in merito alle qualifiche compatibili con la nomina e lo svolgimento del ruolo di RPCT (*“omissis... solo in via residuale e con atto motivato, il RPCT potrà coincidere con un consigliere eletto dell'Ente, purché privo di deleghe gestionali”*). Con tale nomina si è attivata tutta la procedura necessaria per l'adeguamento dell'Ordine delle Ostetriche di Caserta alle norme di prevenzione della corruzione, procedura che prevede quali atti prodromici, oltre che la comunicazione della nomina all'ANAC, anche la predisposizione del presente piano.

Al fine di procedere alla definizione di una proposta di PTPCT da sottoporre all'adozione dell'organo di indirizzo politico-amministrativo, il RPCT ha condotto una pianificazione delle attività, un'analisi dei rischi di corruzione, una progettazione del sistema di trattamento del rischio ed infine la stesura del presente Piano.

## **2- ENTRATA IN VIGORE, VALIDITA' ED AGGIORNAMENTI**

IL PTPCT è sottoposto alla consultazione online sul sito istituzionale dell'Ordine della Professione di Ostetrica della Provincia di Caserta [www.ostetrichecaserta.it](http://www.ostetrichecaserta.it) , previo annuncio e/o comunicazione da rivolgere ai principali stakeholder individuati in:

- FNOPO
- Ordini provinciali ed interprovinciali delle Ostetriche
- Ostetriche/i iscritte/i all'albo
- Ministero della Salute (Dipartimento professioni sanitarie)
- Dipartimento della Funzione pubblica
- ANAC
- Cittadini
- Sindacati
- Associazioni di utenti

Il presente PTPCT tiene conto delle modifiche normative introdotte con il citato D. Lgs 97/2016 e con il PNA 2016, ha validità triennale e sarà aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno, in ottemperanza a quanto previsto dall'art.1, comma 8, della Legge 190/2012 ovvero tenendo conto delle eventuali ulteriori modifiche normative e/o regolamentari sia in materia di prevenzione della corruzione sia in materia ordinistica ovvero inerenti le finalità istituzionali, le attribuzioni, l'attività o l'organizzazione dell'Ordine delle Ostetriche di Caserta.

Come precisato dal Presidente dell'ANAC nel Suo comunicato del 16 marzo 2018, ogni anno, entro il termine del 31 gennaio, questo Ordine provvederà all'adozione di un nuovo PTPCT valido per il successivo triennio.

Il nuovo Piano terrà conto dell'emersione di nuovi fattori di rischio, non rilevati in fase di predisposizione del precedente Piano, e della susseguente necessità di predisporre nuove misure atte a prevenire il rischio di corruzione. Pertanto, come previsto dall'art.1, comma 10, della Legge n.190/2012, il RPCT provvederà a sottoporre, entro il 31 gennaio di ogni anno, all'adozione del nuovo PTPCT da parte del Consiglio Direttivo dell'Ordine delle Ostetriche di Caserta.

### 3- OBIETTIVI E OBBLIGHI

L'attuazione del PTPCT risponde all'obiettivo dell'Ordine delle Ostetriche di Caserta di rafforzare i principi di legalità, di correttezza e di trasparenza nella gestione delle attività svolte, di promuovere il corretto funzionamento della struttura, di tutelare la reputazione e la credibilità dell'azione dell'Ordine nei confronti degli interlocutori.

Il piano ha l'obiettivo di:

- Sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente nell'attuare le misure di contenimento del rischio, nell'osservare le procedure e le regole interne;
- Assicurare la correttezza dei rapporti tra l'Ordine e i soggetti che con lo stesso intrattengono relazioni di qualsiasi genere, verificando anche eventuali situazioni che potrebbero dar luogo al manifestarsi di situazioni di conflitto d'interesse;
- Vigilare sul rispetto delle disposizioni relative alla inconfiribilità e alla incompatibilità degli incarichi previste dal D. Lgs 39/2013.

E' fatto obbligo a tutti i soggetti indicati nel successivo paragrafo 4 di osservare scrupolosamente le norme e le disposizioni contenute nel presente Piano e di segnalare al Responsabile dell'Anticorruzione ogni violazione e/o criticità dello stesso.

### 4- SOGGETTI E RUOLI DELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE

La strategia di prevenzione della corruzione dell'Ordine delle Ostetriche di Caserta è attuata in maniera sinergica con i soggetti istituzionali che concorrono all'attuazione della strategia di prevenzione della corruzione a livello nazionale e con tutti i soggetti che, a diverso titolo, sono coinvolti nell'attività istituzionale e amministrativa dell'Ordine.

Vista l'esiguità dell'organico e l'assenza di alcuni organi è difficile l'esplicazione di alcune importanti funzioni:

- L'attività informativa nei confronti del responsabile, dei referenti e dell'attività giudiziaria (art. 16 D. Lgs. N.165/2001; art.20 d.p.r. n.3/1957; art.1, comma 3, L. n.20/1994; art.331 C.P.P.)
- La proposta di misure di prevenzione (art.16 D.Lgs n.165/2001)

I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno dell'Ordine delle Ostetriche di Caserta sono:

- a) Il **Consiglio Direttivo**, composto da sette componenti consiglieri, eletti tra gli iscritti all'albo delle Ostetriche ogni tre anni; all'interno



dell'organo sono nominate quattro cariche: Presidente, Vicepresidente, Tesoriere, Segretario.

Il Consiglio Direttivo:

- Designa il RPCT (art.1, comma 7, L.190)
- Adotta il PTPCt e i suoi aggiornamenti e li comunica all'ANAC
- Adotta tutti gli atti d'indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione
- Osserva le misure contenute nel PTPCT
- Segnala casi di personale conflitto d'interessi
- Segnala le situazioni d'illecito

**b) Il Collegio dei Revisori dei Conti**, composto da tre componenti effettivi e da uno supplente eletti, contestualmente al Consiglio Direttivo, tra gli iscritti all'albo delle Ostetriche ogni 3 anni.

Organismo di controllo interno che:

- Partecipa al processo di gestione del rischio
- Considera i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti
- Svolge compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa (artt.43 e 44 D.Lgs 33/2013)
- Osserva le misure contenute nel PTPCT
- Segnala casi di personale conflitto d'interessi
- Segnala le situazioni di illecito

**c) L'assemblea delle iscritte/i all'albo delle Ostetriche della provincia di Caserta**, approva il bilancio preventivo e consuntivo; segnala situazioni di conflitto di interessi e di illecito

**d) Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza**

- Svolge i compiti indicati nella circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.1 del 2013 e i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità (art.1 L.190/2013; art.15 D.Lgs n.39/2013)
- Elabora la relazione annuale sull'attività svolta e ne assicura la pubblicazione (art.1, comma 14,2012)

- Cura la diffusione della conoscenza del PTPCT adottato dall'Ordine ai sensi del D.P.R. n.62 del 2013, il monitoraggio annuale sulla sua attuazione, ai sensi dell'art.54, comma 7, del D.Lgs n.165/2001, la pubblicazione sul sito istituzionale, la comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, di cui all'art.1, comma 2, della L. 16 novembre 2012 n.190 e i risultati del monitoraggio
- Coincide con il Responsabile della Trasparenza e ne svolge conseguentemente le funzioni (art.43 D.Lgs n.33/2013). I compiti attribuiti al Responsabile non sono delegabili, se non in caso di straordinarie e motivate necessità, riconducibili a situazioni eccezionali, mantenendosi comunque ferma nel delegante la responsabilità non solo in vigilando ma anche in eligendo. La figura del RPCT è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal D.Lgs 97/2016. La nuova disciplina ha unificato in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e ne ha rafforzato il ruolo, richiedendo espressamente che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative. Il presente Piano intende dare attuazione alle nuove previsioni e, pertanto, il Responsabile viene identificato, con riferimento ad entrambi i ruoli, come Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), in linea con quanto già previsto nel Piano precedente e nei suoi aggiornamenti.

**e) I collaboratori, i consulenti e i soggetti che intrattengono un rapporto contrattuale per lavori, beni e servizi e/o a qualsiasi altro titolo con l'Ordine delle Ostetriche di Caserta:**

- Osservano le misure contenute nel PTPCT
- Segnalano le situazioni di Illecito

## **5- AZIONI E MISURE GENERALI FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

### **5.1 Preliminare fase di analisi e di contesto**

Il Collegio è stato costituito dal D.Lgs CPS 13 settembre 1946, n.233

*“Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse”* e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con DPR 5 aprile 1950, n.221 *“Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n.233”*.

E’ un ordine professionale annoverato tra gli enti pubblici non economici e, come tale, rientra nell’ambito di applicazione del D.Lgs 165/2001, delle norme di contabilità pubblica e del D.Lgs 50/2016 ovvero il Codice dei contratti.

L’ordinamento giuridico italiano prevede che per esercitare la professione di Ostetrica/o, in qualsiasi forma, è obbligatoria l’iscrizione all’albo professionale. La finalità di tenuta dell’albo è il perseguimento dell’interesse pubblico ovvero la tutela della salute collettiva.

Con l’approvazione della Legge n°3/2018 *“Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della Salute”*, i Collegi professionali sono diventati Ordini.

In ogni provincia o circondario interprovinciale, sono, quindi, costituiti gli Ordini della professione di Ostetrica. Ciascun Ordine elegge in assemblea, fra gli iscritti all’albo, il Consiglio Direttivo, composto in numero variabile a seconda del numero di iscritti all’albo. I componenti del Consiglio durano in carica 3 anni. Ogni Consiglio elegge, tra i suoi membri, un presidente, un vicepresidente, un tesoriere ed un segretario.

In particolare è previsto che il/la Presidente dell’Ordine delle Ostetriche, oltre ad avere la rappresentanza legale, cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. La Segretaria è responsabile del regolare andamento dell’ufficio; sono ad essa affidati l’archivio, i verbali delle assemblee degli iscritti/delle iscritte e del Consiglio Direttivo, i registri delle relative deliberazioni, nonché gli altri registri prescritti dal Consiglio stesso. Spetta alla Segretaria l’autenticazione delle copie delle deliberazioni e degli altri atti da rilasciarsi a pubblici uffici o, nei casi consentiti, ai singoli interessati. La Tesoriera ha la custodia e la responsabilità del fondo in contanti e degli altri valori di proprietà dell’Ordine e può essere tenuta a prestare una cauzione, di cui il Consiglio Direttivo determina l’importo e le modalità. La Tesoriera provvede alla riscossione delle entrate dell’Ordine e paga, entro i limiti degli

stanziamenti del bilancio, i mandati spediti dal/dalla presidente e controfirmati dalla segretaria; è responsabile del pagamento dei mandati irregolari od eccedenti lo stanziamento del bilancio approvato. La Tesoriera tiene i registri di contabilità previsti dalla legge.

Unitamente al Consiglio è eletto, con le stesse modalità e tra gli iscritti all'albo, un Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi ed uno supplente. Il Consiglio provvede all'amministrazione dei beni spettanti all'Ordine e propone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo ed il conto consuntivo. Il Consiglio, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'Ordine, stabilisce una tassa annuale, una tassa per l'iscrizione all'albo nonché una tassa per il rilascio dei certificati. Per la riscossione dei contributi, dovuti ai sensi della legge istitutiva dagli iscritti all'albo, si applicano le norme della legge sulla riscossione delle imposte dirette. I regolamenti interni dell'Ordine devono essere deliberati dai rispettivi Consigli Direttivi e sono soggetti all'approvazione del Comitato centrale della FNOPO. I Consigli direttivi possono essere sciolti quando non siano in grado di funzionare regolarmente. Lo scioglimento è disposto dal Ministero della Salute, sentita la FNOPO.

L'Ordine ha anche un ruolo regolamentare, autorizzatorio e di certificazione dell'aggiornamento professionale degli iscritti e che, specificatamente per le professioni sanitarie, è inquadrato e regolamentato dalla normativa vigente sull'Educazione Continua in Medicina (ECM).

Gli Ordini provinciali e/o interprovinciali delle Ostetriche sono riuniti nella Federazione Nazionale Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO), con sede in Roma.

## **5.2 Brevi cenni sulla struttura economica e patrimoniale dell'Ordine della Professione di Ostetrica della Provincia di Caserta**

L'Ordine della Professione di Ostetrica della provincia di Caserta ha un'unica sede in Via Sud Piazza d'Armi, n.48 - Caserta.

Il bilancio dell'ente, preventivo e consuntivo, è formulato in adeguamento alla normativa della contabilità pubblica, adattata a livello regolamentare alle peculiarità dell'Ordine e alle dimensioni dell'ente, ai sensi della L.208/1999.

Il bilancio è alimentato annualmente dalla contribuzione obbligatoria da parte degli iscritti all'albo. Il numero degli iscritti al 31/12/2018 è di 327 e l'importo versato da ciascun iscritto è, attualmente, pari a 100 €. Pertanto, le entrate complessive di competenza dovrebbero ammontare a 32.700 € ma in realtà

ammontano a 24.006,25 € a causa della morosità di alcune iscritte e della riduzione impartita alle nuove iscritte nel secondo semestre dell'anno.

I principali processi amministrativi sono connessi alle attività istituzionali, delineate dalle leggi istitutive, e riguardano:

- Le procedure elettorali del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti
- L'approvazione dei bilanci, preventivo e consuntivo, da parte del Consiglio Direttivo
- La vigilanza e la conservazione del decoro e dell'indipendenza della professione
- Il coordinamento e la promozione dell'attività degli iscritti
- Progetti volti a promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti
- La designazione dei rappresentanti dell'Ordine presso commissioni, enti od organizzazioni di carattere interprovinciale o nazionale
- Il concorso presso FNOPO nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che interessano la categoria
- Direttive di massima per la soluzione delle controversie e/o problematiche emergenti nel contesto lavorativo in cui opera l'ostetrica
- L'esercizio del potere disciplinare nei confronti dei componenti degli iscritti all'Ordine

I principali processi di tipo amministrativo-gestionale, contabile e contrattuale riguardano:

- I compensi e rimborsi per i componenti del Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori dei Conti
- Le prestazioni istituzionali (organi di stampa e comunicazione istituzionale, commissioni istituzionali nazionali, aggiornamento professionale e organizzazione eventi, promozione della figura professionale dell'ostetrica)
- Le uscite per il funzionamento degli Uffici (utenze, materiale di cancelleria, pulizia degli uffici, manutenzione delle apparecchiature, assicurazioni e per altre attività amministrative)
- Le uscite per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi (relative alle consulenze amministrative e fiscali, legali e informatiche e alle acquisizioni di software)
- Le uscite per l'acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari e di immobilizzazioni tecniche

### 5.3 Individuazione delle aree di rischio e misure di prevenzione

La parte valutativa delle aree di rischio fa riferimento alle linee di indirizzo rese dall'ANAC nel PNA 2016-Parte Speciale-la quale, in relazione agli Ordini e Collegi professionali ha individuato tre macro-aree di rischio specifiche, cui si riferiscono le attività a più elevato rischio di corruzione e ha reso gli esempi di eventi rischiosi indicando le possibili misure di prevenzione:

1. Formazione professionale continua;
2. Rilascio di pareri di congruità (nell'eventualità dello svolgimento di tale attività da parte di ordini e collegi territoriali in seguito all'abrogazione delle tariffe professionali);
3. Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici.

#### 1. Macro-Area di rischio relativa alla “formazione professionale continua”

Rispetto ai processi rilevanti in materia di formazione professionale, è possibile individuare, sempre in astratto e in via esemplificativa, alcuni possibili **eventi rischiosi**:

- a) Alterazioni documentali volte a favorire l'accreditamento di determinati soggetti;
- b) Mancata valutazione di richieste di autorizzazione, per carenza o inadeguatezza di controlli e mancato rispetto dei regolamenti interni;
- c) Mancata o impropria attribuzione di crediti formativi professionali agli iscritti;
- d) Mancata o inefficiente vigilanza sugli “enti terzi” autorizzati all'erogazione della formazione;
- e) Inefficiente organizzazione e svolgimento delle attività formative da parte dell'Ordine.

Rispetto a detti eventi rischiosi, secondo le indicazioni del PNA, è possibile individuare alcune **possibili misure di prevenzione**, e precisamente:

- a) Controlli a campione sull'attribuzione dei crediti ai professionisti, successivi allo svolgimento di un evento formativo, con verifiche periodiche sulla posizione complessiva relativa ai crediti formativi degli iscritti;
- b) Introduzione di adeguate misure di pubblicità e trasparenza legate agli eventi formativi dell'Ordine, preferibilmente mediante pubblicazione –sul sito internet istituzionale dell'ente organizzatore - dell'evento e degli eventuali costi sostenuti;

- c) Controlli a campione sulla persistenza dei requisiti degli “enti terzi” autorizzati all'erogazione della formazione.

## 2. Macro-Area di rischio relativa alla “Adozione di pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali”

La fonte della disciplina di questa attività è contenuta nell'art.5 della legge 24 giugno 1923 n.1395, nell'art.636 c.p.c. e nell'art.2233 c.c, nonché nel recente D.M. 19/7/2016, n.165, che ha introdotto il “*Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate, ai sensi dell'art.9 del decreto legge 24/01/2012 n.1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27. Medici Veterinari, farmacisti, psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica*”. Tale atto normativo prevede in allegato Tabella E) ex art.2 comma 1 D.M. 165/2016 intitolato “OSTETRICHE: PRESTAZIONI E RELATIVO VALORE MEDIO DI LIQUIDAZIONE”.

In sintesi, nonostante l'abrogazione delle tariffe professionali, ad opera del D.L. 1/2012 (come convertito dalla L.27/2012), sussiste l'obbligo dei Consigli degli ordini territoriali di esprimersi sulla «*liquidazione di onorari e spese*» relativi alle prestazioni professionali, avendo la predetta abrogazione inciso soltanto sui criteri da porre a fondamento della citata procedura di accertamento. Il parere di congruità - che dovrà necessariamente tenere conto dei criteri tabellari introdotti con il D.M. 165/2016 - resta, quindi, necessario per il professionista che, ai sensi dell'art.636 c.p.c. , intenda attivare lo strumento “monitorio” della domanda di ingiunzione di pagamento, per ottenere quanto dovuto dal cliente, nonché per il giudice che debba provvedere alla liquidazione giudiziale dei compensi, ai sensi dell'art.2233 c.c. .Il parere di congruità, quale espressione dei poteri pubblicistici dell'ente, è riconducibile nell'alveo dei provvedimenti di natura amministrativa, necessitando delle tutele previste dall'ordinamento per tale tipologia di procedimenti.

Nell'eventualità dello svolgimento della predetta attività di valutazione da parte degli ordini territoriali, possono emergere i seguenti **eventi rischiosi**:

- a) Incertezza nei criteri di quantificazione degli onorari professionali;
- b) Effettuazione di una istruttoria lacunosa e/o parziale per favorire l'interesse del professionista;
- c) Valutazione erronea delle indicazioni in fatto e di tutti i documenti a corredo dell'istanza e necessari alla corretta valutazione dell'attività professionale.

Fra le **possibili misure preventive**, seguendo il PNA 2016, si indicano:

- a) Necessità di un regolamento interno in coerenza con la L.241/1990;
- b) Rotazione dei soggetti che istruiscono le domande;
- c) Raccolta e rendicontazione dei pareri di congruità rilasciati anche al fine di disporre di parametri di confronto.

### **3. Macro-Area di rischio relativa alla “Indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi”**

Il PNA 2016 riferisce che questa riguarda tutte le ipotesi in cui gli ordini sono interpellati per la nomina, a vario titolo, di professionisti ai quali conferire incarichi.

Si riportano i possibili eventi rischiosi e le misure di prevenzione adottabili come individuate dall'ANAC.

Per quanto riguarda i possibili eventi rischiosi, il PNA osserva: *“Nelle ipotesi sopra descritte e negli altri casi previsti dalla legge, gli eventi rischiosi attengono principalmente alla nomina di professionisti – da parte dell’ordine o collegio incaricato - in violazione dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza. Tale violazione può concretizzarsi, ad esempio, nella nomina di professionisti che abbiano interessi personali o professionali in comune con i componenti dell’ordine o collegio incaricato della nomina, con i soggetti richiedenti e/o con i destinatari delle prestazioni professionali, o di professionisti che siano privi dei requisiti tecnici idonei ed adeguati allo svolgimento dell’incarico”*.

Riguardo, invece, alle possibili misure di prevenzione, il PNA osserva che esse *“potranno, pertanto, essere connesse all’adozione di criteri di selezione di candidati, tra soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un’ampia rosa di professionisti (come avviene per la nomina dei componenti delle commissioni di collaudo). E’ di fondamentale importanza, inoltre, garantire la trasparenza e la pubblicità delle procedure di predisposizione di liste di professionisti, ad esempio provvedendo alla pubblicazione di liste on-line o ricorrendo a procedure di selezione ad evidenza pubblica, oltre che all’assunzione della relativa decisione in composizione collegiale da parte dell’ordine o collegio interpellato”*.

In ogni caso in cui l’Ordine debba conferire incarichi al di fuori delle normali procedure ad evidenza pubblica, sono suggerite le seguenti misure:

- a) Utilizzo di criteri di trasparenza sugli atti di conferimento degli incarichi;



- b) Rotazione dei soggetti da nominare a parità di competenza;
- c) Prevalenza del criterio della competenza e nomina del medesimo soggetto sulla base di ampia ed adeguata motivazione in ordine alla assoluta idoneità rispetto alle funzioni richieste;
- d) Valutazioni preferibilmente collegiali, con limitazioni delle designazioni dirette da parte del Presidente nei casi di urgenza;
- e) Se la designazione avviene da parte del solo Presidente con atto motivato, previsione della successiva ratifica da parte del Consiglio;
- f) Verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse nei confronti del soggetto che nomina il professionista a cui affidare l'incarico richiesto, del professionista designato, dei soggetti pubblici o privati richiedenti, del soggetto destinatario delle prestazioni professionali;
- g) Eventuali misure di trasparenza sui compensi, indicando i livelli più alti e più bassi dei compensi corrisposti, nel rispetto della normativa dettata in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

L'analisi preliminare consente di affermare che la ridotta dimensione dell'ente e la peculiarità dei processi decisionali, amministrativi e gestionali, se da un lato ridimensionano i rischi e gli eventi di corruzione stante lo stretto e reciproco controllo di tutti gli attori coinvolti e dei relativi processi, dall'altro invece, proprio la medesima ridotta dimensione dell'ente non rende sempre attuabile la complessità di quei procedimenti amministrativi posti a tutela dei principi di trasparenza, imparzialità, semplificazione, rotazione, economicità ed efficienza.

Pertanto, anche in tale contesto e per i motivi descritti, si creano delle aree di "rischio", intese proprio come aree caratterizzate dall'incertezza sul corretto e idoneo perseguimento dell'interesse pubblico e, quindi, sull'obiettivo istituzionale dell'Ordine delle Ostetriche di Caserta.

Il rischio è definito come **possibilità che si verifichi un certo "evento"** che si oppone o frappona al perseguimento dell'obiettivo istituzionale dell'Ordine delle Ostetriche di Caserta.

Le aree di rischio, individuate dall'art.1 c.16 della L.190/2012 e che possono definirsi **comuni a tutte le amministrazioni pubbliche**, sono le seguenti:

1. Area dei processi finalizzati agli incarichi di consulenza e collaborazione;
2. Area dei processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggi pubblici disciplinato dal D.Lgs n.163/2006;

3. Area dei processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
4. Area dei processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

## 1. AREA DEI PROCESSI FINALIZZATI AGLI INCARICHI DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE

<b>Procedimenti di riferimento a rischio</b>	<b>Gradazione del rischio</b>
Reclutamento	Medio
Conferimento di incarichi di collaborazione	Alto

### **Valutazione del rischio**

Il rischio maggiore è connesso all'assenza di un Regolamento volto a disciplinare i criteri e le procedure per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma. E' necessario disciplinare le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento (come definiti dall'art.7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165). Annesso al Regolamento dovrebbe essere costituito e aggiornato pubblicamente, un Albo dei consulenti che consenta di individuare con la giusta speditezza il consulente cui conferire l'incarico di collaborazione, previa procedura comparativa tra i soggetti iscritti nell'albo dei consulenti (permanentemente pubblico) e che posseggano i requisiti predefiniti.

Altro elemento di criticità è l'erronea valutazione che nei conferimenti di incarichi di collaborazione debba prevalere l'elemento fiduciario oppure che non si debba procedere ad una precisa valutazione dei presupposti di legittimità.

### **Misure obbligatorie di prevenzione del rischio**

- 1- Rispetto delle misure indicate nel D.Lgs 165/2001, art.7 comma 6, con particolare riguardo ai presupposti di legittimità, alle procedure comparative, al divieto di rinnovo, alla temporaneità e alta qualificazione della prestazione;
- 2- Pubblicazione sul sito istituzionale [www.ostetrichecaserta.it](http://www.ostetrichecaserta.it) e ogni altra pubblicazione e diffusione richiesta dalle leggi vigenti e in particolare dal

- D.Lgs 33/2013, per un periodo non inferiore a 30 giorni di un bando di selezione o procedura comparativa, in cui è indicato l'incarico che si vuole conferire, con l'indicazione preventiva dei requisiti e delle competenze professionali richieste, che non siano in alcun modo "personalizzati" e che dovranno possedere meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti;
- 3- Distinzione tra responsabile del procedimento e organo firmatario dell'atto, laddove possibile;
  - 4- Obbligo di motivazione adeguata e puntuale, con riguardo alle ragioni di pubblico interesse e all'assenza di professionalità interne, per il conferimento degli incarichi, da esplicitare nell'atto che dà avvio alla procedura;
  - 5- Rispetto delle azioni in materia di trasparenza;
  - 6- Rotazione dei componenti della Commissione;
  - 7- Rotazione del Responsabile del Procedimento;
  - 8- Impossibilità a conferire l'incarico senza la debita sottoscrizione e acquisizione della dichiarazione in cui si attesti, tra l'altro:
    - a) L'assenza di conflitti di interesse, incompatibilità, inconfiribilità, ai sensi della L. n.190/2012, del D.Lgs n.33/2013, del D.Lgs n.39/2013, e del D.Lgs n.165/2001 e s. m. e i.;
    - b) Lo svolgimento o la titolarità di altri incarichi o attività, ai sensi dell'art.15 c.1 lett. c del D.Lgs 33/2013;
    - c) Il curriculum vitae, l'autorizzazione rilasciata dall'Ente di appartenenza ai sensi dell'art.53 del D.Lgs 165/2001 e la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

### **Misure ulteriori di prevenzione del rischio**

- 1- Per ogni processo dovrà essere preventivamente elaborato un documento che individui le regole procedurali da seguire, a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità, sottoposto a verifica collegiale di tutti i soggetti coinvolti (checklist), prima della delibera di adozione dell'atto finale;
- 2- La commissione di valutazione dovrà essere composta da un numero minimo di 3 componenti, sorteggiati da una rosa di nominativi richiesti ad altre amministrazioni o alle università ed in possesso di requisiti predeterminati e non dovranno essere composti da soggetti appartenenti all'organo di direzione politica dell'amministrazione. Si prescinde dalla costituzione del nucleo di valutazione se i requisiti predeterminati sono tali da azzerare qualsiasi tipo di discrezionalità nella scelta.

**2. AREA DEI PROCESSI FINALIZZATI ALL’AFFIDAMENTO DI LAVORI,  
SERVIZI E FORNITURE NONCHE’ ALL’AFFIDAMENTO DI OGNI  
ALTRO TIPO DI COMMESSA O VANTAGGIO PUBBLICO  
DISCIPLINATO DAL D.LGS n.50/2016**

<b>Procedimenti di riferimento a rischio</b>	<b>Gradazione del rischio</b>
Definizione dell’oggetto dell’affidamento	Alto
Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento	Alto
Requisiti di qualificazione	Alto
Requisiti di aggiudicazione	Alto
Valutazione delle offerte	Medio
Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte	Medio
Procedure negoziate	Alto
Affidamenti diretti	Alto
Revoca del bando	Medio
Redazione del crono programma	Medio
Varianti in corso d’esecuzione del contratto	Alto
Subappalto	Medio
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante fase di esecuzione del contratto	Alto

**Valutazione del rischio**

Le procedure di affidamento rappresentano l’area maggiormente a rischio. Il rischio relativo a quest’area è comune a tutti i procedimenti di riferimento sopra indicati e si mostra particolarmente elevato nella definizione dell’oggetto di affidamento, nell’individuazione della procedura da adottare, nella definizione dei requisiti di qualificazione e di aggiudicazione, nella costruzione del capitolato tecnico/disciplinare di gara e/o della bozza del contratto/disciplinare d’incarico, nelle varianti in corso di esecuzione del contratto e nei rimedi adottati per la risoluzione delle controversie. Il rischio è da porsi in connessione con le peculiarità amministrative e gestionali dell’ente, con la difficoltà di programmare con tempestività le attività e i servizi necessari all’ente, con la ridotta dotazione organica.

## **Misure obbligatorie di prevenzione del rischio**

- 1- Adozione e/o adeguamento del regolamento interno sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, adeguato ai principi del D. Lgs 165/2001, del D. Lgs 39/2013 e del D. Lgs 50/2016;
- 2- Adozione del regolamento delle acquisizioni in economia e costituzione dell'albo dei fornitori e dei consulenti quale strumento per assicurare il rispetto del principio della rotazione dei contraenti e di economicità;
- 3- Adeguamento al sistema dei controlli interni;
- 4- Rispetto delle indicazioni previste dal D. Lgs 50/2016 e dal DPR 207/2010, con particolare rigore riguardo alla composizione delle commissioni di gara e nell'elaborazione dei bandi di gara;
- 5- La determinazione a contrarre deve essere adeguatamente motivata e si deve dare atto che è stato rispettato il principio di rotazione;
- 6- Ricorso a Consip e al MEPA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) o ad analoga centrale di acquisizione e/o costituzione di una centrale unica di committenza previo accordo consortile tra più enti pubblici del territorio;
- 7- Distinzione tra responsabile del procedimento e organo firmatario dell'atto finale, laddove possibile;
- 8- Adozione dei patti d'integrità e dei protocolli di legalità da far sottoscrivere ed accettare da tutti i partecipanti alle gare, quale presupposto necessario e condizionante per la partecipazione alle gare e per la sottoscrizione dei contratti;
- 9- Inserimento nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo;
- 10- Anche nel caso di attività realizzate in partnership pubblico-privato, sulla base di specifiche convenzioni, occorre il rispetto delle procedure di evidenza pubblica con la previa individuazione di criteri oggettivi, garantendo manifestazioni di pubblico interesse e commissioni indipendenti;
- 11- Pubblicazione sul sito web istituzionale delle varianti in corso d'opera approvate, e tali da incrementare il corrispettivo contrattuale.

## **Misure ulteriori di prevenzione del rischio**

- 1- Per ogni processo dovrà essere preventivamente elaborato un documento che individui le regole procedurali da seguire, a garanzia della trasparenza e

dell'imparzialità, sottoposto a verifica collegiale di tutti i soggetti coinvolti (checklist), prima della delibera di adozione dell'atto finale;

- 2- La commissione di gara dovrà essere composta da un numero minimo di 3 componenti, sorteggiati da una rosa di nominativi richiesti ad altre amministrazioni, alle università o agli ordini professionali, ed in possesso di requisiti predeterminati, e non dovrà essere composta da soggetti appartenenti all'organo di direzione politica dell'amministrazione. Qualora la commissione di gara sia monocratica (in caso di massimo ribasso), durante l'apertura delle buste e la valutazione deve essere sempre affiancata da due soggetti testimoni e di supporto, dipendenti dell'Ordine delle Ostetriche di Caserta.

### 3. AREA DEI PROCESSI FINALIZZATI ALL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL/LA DESTINATARIO/A

<b>Procedimenti di riferimento a rischio</b>	<b>Gradazione del rischio</b>
Procedure elettorali riferite agli organi e alle cariche	Alto
Espressione di pareri di competenza	Alto
Emanazione di circolari o direttive sia di carattere generale sia per la risoluzione delle controversie	Medio
Coinvolgimento e individuazione delle ostetriche/i nelle attività istituzionali	Alto
Individuazione dei docenti/relatori in eventi culturali e scientifici	Medio
Designazione dei rappresentanti dell'Ordine delle Ostetriche di Caserta presso commissioni, enti od organizzazioni di carattere interprovinciale, nazionale o internazionale	Alto
Concorso alle autorità centrali nello studio e nell'attuazione di provvedimenti che comunque possano interessare l'Ordine delle Ostetriche di Caserta	Medio

Esercizio del potere disciplinare nei confronti dei componenti dei Consigli Direttivi degli Ordini territoriali	Alto
---	------

## **Valutazione del rischio**

Nella tabella sono stati individuati quei processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il/la destinatario/a.

Il criterio di individuazione delle aree di rischio è stato considerato partendo dalle attività istituzionali dell'Ordine delle Ostetriche di Caserta come delineate nel DL CPS 233/1946 e DPR 221/1950 ed estrapolando quei processi che indirettamente avvantaggiano e ampliano la sfera giuridica. Il rischio maggiore riguarda l'individuazione della competenza soggettiva e oggettiva nell'espressione dei pareri, il rispetto dei tempi procedurali in risposta alle richieste di parere di competenza o nelle richieste d'intervento per la risoluzione di controversie o nel concorso con le autorità centrali nello studio e attuazione di provvedimenti, la composizione delle commissioni elettorali e la tutela della segretezza del voto per le cariche istituzionali, la corretta individuazione e formulazione delle circolari quali atti dovuti e non, il meccanismo di individuazione per il coinvolgimento di Ordini, Ostetriche, docenti/relatori o altri soggetti nelle attività istituzionali dell'Ordine delle Ostetriche di Caserta (es. gruppi di studio, eventi formativi ecc.), il metodo di individuazione o di nomina di rappresentanti presso commissioni, enti od organizzazioni di carattere interprovinciale o nazionale o internazionale; l'esercizio del potere disciplinare.

## **Misure obbligatorie di prevenzione del rischio**

- 1- Adozione e/o adeguamento del regolamento interno sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, adeguato ai principi del D.Lgs 165/2001 e al D.Lgs 39/2013;
- 2- Mappatura dei procedimenti amministrativi e dei processi gestiti dall'Ordine delle Ostetriche di Caserta, definizione delle competenze e dei/delle responsabili, distinguendo il/la responsabile del procedimento (istruttore) e il responsabile dell'atto finale, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 39/2013, con particolare riguardo ai casi di inconfiribilità e incompatibilità;
- 3- Predisposizione di moduli per la presentazione di istanze da pubblicare sul sito [www.ostetrichecaserta.it](http://www.ostetrichecaserta.it);
- 4- Delibere di adozione dei pareri e degli interventi che riportino un'adeguata motivazione rispetto ai presupposti di legittimità, alla competenza oggettiva e

- soggettiva dell'ente e ai tempi procedurali nonché la dichiarazione circa l'assenza di conflitto di interessi ex art.6 bis della L.241/1990;
- 5- Verifica di qualsiasi assenza di conflitto d'interesse all'interno degli organi deliberanti garantendo l'astensione dalla partecipazione alla decisione di quei soggetti che siano in conflitto di interessi, anche potenziale;
  - 6- Conclusione dei procedimenti nei tempi previsti dalla legge e attivazione del meccanismo della sostituzione al fine di concludere il procedimento nei tempi previsti, in caso di ritardo non giustificato, previa individuazione del titolare del potere sostitutivo che, ai sensi dell'art.2 della L. n.241/1990 comma 9-bis, l'organo di governo individua nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione;
  - 7- Monitoraggio dei rapporti tra l'Ordine delle Ostetriche di Caserta e i soggetti che con lo stesso stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere;
  - 8- Monitoraggio dei tempi procedurali;
  - 9- Implementazione del controllo di regolarità amministrativa in via successiva in modo tale da consentire:
    - a) La verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;
    - b) La verifica del rispetto delle generali condizioni di legittimità degli atti adottati;
    - c) La verifica del controllo del rispetto dei termini procedurali previsti dalla legge o dai regolamenti;
    - d) La verifica del rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D.Lgs 33/2013.

### **Misure ulteriori di prevenzione del rischio**

- 1- Per ogni processo dovrà essere preventivamente elaborato un documento che individui le regole procedurali da seguire, a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità, sottoposto a verifica collegiale di tutti i soggetti coinvolti (checklist), prima della delibera di adozione dell'atto finale;
- 2- Qualsiasi processo o provvedimento di nomina o individuazione di soggetti (ostetriche, rappresentanti ecc.) dovrà essere adeguatamente motivato e preceduto dalla definizione di criteri trasparenti e imparziali che ne definiscano i requisiti tecnici, professionali e attitudinali richiesti, garantendo la massima partecipazione e la rotazione. Laddove possibile e a parità di requisiti, si deve ricorrere al sorteggio.



**4. AREA DEI PROCESSI FINALIZZATI ALL'ADOZIONE DI  
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI  
DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED  
IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

<b>Procedimenti di riferimento a rischio</b>	<b>Gradazione del rischio</b>
Agenda impegni e scadenario – Compensi e rimborsi degli organi istituzionali	Alto
Bandi a premi o concessione di contributi e/o sovvenzioni o comunque di vantaggi matrimonialmente rilevanti a soggetti pubblici/privati	Alto

**Valutazione del rischio**

Nella tabella sono stati individuati quei processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario. Il criterio di individuazione delle aree di rischio è stato considerato partendo dalle attività istituzionali dell'Ordine delle Ostetriche di Caserta come delineate nel DL CPS 233/1946 e nel DPR 221/1950 ed estrapolando quei processi che avvantaggiano economicamente e ampliano la sfera giuridica del destinatario. In tale ambito il comportamento che può determinare l'illecito è costituito dall'alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria e dalla illegittima erogazione dei benefici, soprattutto laddove non siano adeguatamente predefiniti i criteri oggettivi.

**Misure obbligatorie di prevenzione del rischio**

- 1- Mappatura dei procedimenti amministrativi e dei processi gestiti dall'Ordine delle Ostetriche di Caserta, definizione delle competenze e dei/delle responsabili, distinguendo il responsabile del procedimento (istruttore) e il responsabile dell'atto finale nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 39/2013, con particolare riguardo ai casi di inconferibilità e incompatibilità;
- 2- Delibere di adozione dei provvedimenti che riportino un'adeguata motivazione rispetto ai presupposti di legittimità, alla competenza oggettiva e soggettiva dell'ente e ai tempi procedimentali nonché la dichiarazione circa l'assenza di conflitto d'interessi ex art.6 bis della L.241/1990;

- 3- Verifica di qualsiasi assenza di conflitto d'interessi all'interno degli organi deliberanti garantendo l'astensione dalla partecipazione alla decisione di quei soggetti che siano in conflitto d'interessi, anche potenziale;
- 4- Conclusione dei procedimenti nei tempi previsti dalla legge e attivazione del meccanismo della sostituzione al fine di concludere il procedimento nei tempi previsti, in caso di ritardo non giustificato, previa individuazione del sostituto che, ai sensi dell'art.2 della L.241/1990 comma 9 bis, l'organo di governo individua nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione;
- 5- Monitoraggio dei rapporti tra l'Ordine delle Ostetriche di Caserta ed i soggetti che con lo stesso stipulano accordi o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere;
- 6- Monitoraggio dei tempi procedurali;
- 7- Implementazione del controllo di regolarità amministrativa in via successiva in modo tale da consentire:
  - a) La verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse;
  - b) La verifica del rispetto delle generali condizioni di legittimità degli atti adottati;
  - c) La verifica del controllo del rispetto dei termini procedurali previsti dalla legge o dai regolamenti;
  - d) La verifica del rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D.Lgs 33/2013

### **Misure ulteriori di prevenzione del rischio**

- 1- Per ogni processo dovrà essere preventivamente elaborato un documento che individui le regole procedurali da seguire, a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità, sottoposto a verifica collegiale di tutti i soggetti coinvolti (checklist), prima della delibera di adozione dell'atto finale;
- 2- Qualsiasi processo o provvedimento di attribuzione di premi o vantaggi economici dovrà essere adeguatamente motivato e preceduto dalla definizione di criteri trasparenti, oggettivi e imparziali, che ne definiscano i requisiti tecnici, professionali e attitudinali richiesti, garantendo la massima partecipazione e la rotazione;
- 3- La commissione di valutazione dovrà essere composta da un numero minimo di 3 componenti, sorteggiati da una rosa di nominativi richiesti ad altre amministrazioni, alle università o agli ordini professionali, ed in possesso di

requisiti predeterminati e non dovranno essere composti o individuati da soggetti appartenenti all'organo di direzione politica dell'amministrazione. Qualora la commissione di gara sia monocratica, la valutazione deve essere sempre effettuata affiancando due soggetti testimoni e di supporto. Laddove possibile e a parità di requisiti, si dovrà ricorrere al sorteggio.

#### **5.4 Misure ulteriori di prevenzione del rischio comuni a tutte le aree**

1. Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti (nel caso di assunzione di personale) e dagli utenti, ai sensi degli artt. 46-49 del D.P.R. n.445/2000 (artt.71-72 D.P.R. n.445/2000);
2. Razionalizzazione organizzativa dei controlli di cui al punto precedente, mediante la creazione di un servizio ispettivo dell'amministrazione (art.1, comma 62, L. n.662/1996) rispetto a tutte le verifiche sulle dichiarazioni (art.72 D.P.R. n.445/2000);
3. Implementazione di un ciclo delle performance integrato, che comprenda gli ambiti relativi alla performance, agli standard di qualità dei servizi, alla trasparenza ed alla integrità, e al piano di misure in tema di misurazione e contrasto alla corruzione in adeguamento ai principi della L. 150/2009;
4. Promozione di convenzioni tra amministrazioni per l'accesso alle banche dati istituzionali contenenti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, disciplinando le modalità di accesso ai dati da parte delle amministrazioni procedenti senza oneri a loro carico (art.58, comma 2, D.Lgs 82/2005);
5. Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale; in assenza di dipendenti, a due componenti del Consiglio Direttivo;
6. Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario;
7. Massima promozione della rotazione e del sorteggio;
8. Pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione di casi esemplificativi anonimi, tratti dall'esperienza concreta dell'amministrazione, in cui si prospetta il comportamento non adeguato, che realizza l'illecito disciplinare, e il comportamento che invece sarebbe stato adeguato, anche sulla base dei pareri resi dall'ANAC ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. d), della L.190/2012;

9. Inserire apposite disposizioni nel Codice etico e di comportamento, per fronteggiare situazioni di rischio specifico;
10. Promuovere il rapporto con le associazioni e le categorie di utenti esterni (canali di ascolto), in modo da raccogliere suggerimenti, proposte sulla prevenzione della corruzione e segnalazioni di illecito, e veicolare le informazioni agli uffici competenti;
11. Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti;
12. Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra tutti i soggetti per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali.

### **5.5 Individuazione delle aree di rischio nell'Ordine delle Ostetriche di Caserta e misure di prevenzione**

In seguito ad un'analisi preliminare, volta ad individuare le aree di rischio specifiche presenti nell'Ordine delle Ostetriche di Caserta, è emerso che la ridotta dimensione dell'Ente e la presenza di un'unica fonte di entrate riducono molto il rischio che si verifichi un evento corruttivo. Le aree di rischio riguardano principalmente i *processi istituzionali* dell'Ente, come di seguito indicato:

- a) Processi finalizzati all'acquisizione e alla progressione del personale dipendente;
- b) Processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di vantaggio pubblico, come disciplinati dal d. lgs. 50/2016;
- c) Affidamento di incarichi personali;
- d) Procedure di designazione per la partecipazione a Commissioni pubbliche;
- e) Procedure di designazione per la partecipazione a Commissioni di laurea;
- f) Organizzazione corsi di formazione e/o convegni;
- g) Concessione di patrocinii per attività di enti terzi;
- h) Rilascio pareri di congruità su istanze di liquidazione onorari professionali.

a) Processi finalizzati all'acquisizione e alla progressione del personale dipendente

<b>Procedimenti di riferimento a rischio</b>	<b>Gradazione del rischio</b>
Procedure per l'assunzione del personale	Basso
Procedure per il conferimento di incarichi ai dipendenti	Basso

**Valutazione del rischio**

L'Ordine delle Ostetriche di Caserta non ha personale dipendente, a causa delle sue ridotte dimensioni. Nel caso in cui dovesse presentarsi la necessità di acquisire personale, si provvederà alla pubblicazione di un allegato al presente Piano, in cui verranno specificate le procedure di attuazione e svolgimento di un concorso pubblico.

b) Processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di vantaggio pubblico, come disciplinati dal d. lgs. 50/2016

<b>Procedimenti di riferimento a rischio</b>	<b>Gradazione del rischio</b>
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Alto
Individuazione dello strumento per l'affidamento	Alto
Requisiti di qualificazione	Alto
Requisiti di aggiudicazione	Alto
Valutazione delle offerte	Medio
Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Medio
Procedure negoziate	Alto
Affidamenti diretti	Alto
Revoca del bando	Medio
Redazione del crono programma	Medio
Varianti in corso d'esecuzione del contratto	Alto
Subappalto	Medio
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante fase di esecuzione del contratto	Alto

## **Valutazione del rischio**

Come già analizzato al punto 2, pag.28-30, le procedure di affidamento rappresentano l'area maggiormente a rischio di corruzione.

Il rischio si mostra particolarmente elevato nella definizione dell'oggetto di affidamento, nell'individuazione della procedura da adottare, nella definizione dei requisiti di qualificazione e di aggiudicazione, nella costruzione del capitolato tecnico/disciplinare di gara e/o della bozza del contratto/disciplinare d'incarico, negli affidamenti diretti, nelle varianti in corso di esecuzione del contratto e nei rimedi adottati per la risoluzione delle controversie.

## **Misure obbligatorie di prevenzione del rischio**

- 1- Adozione e/o adeguamento del regolamento interno sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, adeguato ai principi del D. Lgs 165/2001, del D. Lgs 39/2013 e del D. Lgs 50/2016;
- 2- Adozione del regolamento delle acquisizioni in economia e costituzione dell'albo dei fornitori e dei consulenti quale strumento per assicurare il rispetto del principio della rotazione dei contraenti e di economicità;
- 3- Adeguamento al sistema dei controlli interni;
- 4- Rispetto delle indicazioni previste dal D. Lgs 50/2016 e dal DPR 207/2010, con particolare rigore riguardo alla composizione delle commissioni di gara e nell'elaborazione dei bandi di gara;
- 5- La determinazione a contrarre deve essere adeguatamente motivata e si deve dare atto che è stato rispettato il principio di rotazione;
- 6- Ricorso a Consip e al MEPA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) o ad analogo centrale di acquisizione e/o costituzione di una centrale unica di committenza previo accordo consortile tra più enti pubblici del territorio;
- 7- Distinzione tra responsabile del procedimento e organo firmatario dell'atto finale, laddove possibile;
- 8- Adozione dei patti d'integrità e dei protocolli di legalità da far sottoscrivere ed accettare da tutti i partecipanti alle gare, quale presupposto necessario e condizionante per la partecipazione alle gare e per la sottoscrizione dei contratti;

- 9- Inserimento nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo;
- 10- Anche nel caso di attività realizzate in partnership pubblico-privato, sulla base di specifiche convenzioni, occorre il rispetto delle procedure di evidenza pubblica con la previa individuazione di criteri oggettivi, garantendo manifestazioni di pubblico interesse e commissioni indipendenti;
- 11- Pubblicazione sul sito web istituzionale delle varianti in corso d'opera approvate, e tali da incrementare il corrispettivo contrattuale.

### **Misure ulteriori di prevenzione del rischio**

- 1- Per ogni processo dovrà essere preventivamente elaborato un documento che individui le regole procedurali da seguire, a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità, sottoposto a verifica collegiale di tutti i soggetti coinvolti (checklist), prima della delibera di adozione dell'atto finale;
- 2- La commissione di gara dovrà essere composta da un numero minimo di 3 componenti, sorteggiati da una rosa di nominativi richiesti ad altre amministrazioni, alle università o agli ordini professionali, ed in possesso di requisiti predeterminati, e non dovrà essere composta da soggetti appartenenti all'organo di direzione politica dell'amministrazione. Qualora la commissione di gara sia monocratica (in caso di massimo ribasso), durante l'apertura delle buste e la valutazione deve essere sempre affiancata da due soggetti testimoni e di supporto, dipendenti dell'Ordine delle Ostetriche di Caserta.

#### **c) Affidamento di incarichi personali**

<b>Procedimenti di riferimento a rischio</b>	<b>Gradazione del rischio</b>
Reclutamento	Medio
Conferimento di incarichi di collaborazione	Alto

### **Valutazione del rischio**

Il rischio maggiore è connesso all'assenza di un Regolamento volto a disciplinare i criteri e le procedure per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma. Annesso al Regolamento dovrebbe essere costituito e aggiornato pubblicamente, un

Albo dei consulenti che consenta di individuare con la giusta speditezza il consulente cui conferire l'incarico di collaborazione, previa procedura comparativa tra i soggetti iscritti nell'albo dei consulenti (permanentemente pubblico) e che posseggano i requisiti predefiniti.

Altro elemento di criticità è l'erronea valutazione che nei conferimenti di incarichi di collaborazione debba prevalere l'elemento fiduciario oppure che non si debba procedere ad una precisa valutazione dei presupposti di legittimità.

### **Misure obbligatorie di prevenzione del rischio**

- 1- Rispetto delle misure indicate nel D.Lgs 165/2001, art.7 comma 6, con particolare riguardo ai presupposti di legittimità, alle procedure comparative, al divieto di rinnovo, alla temporaneità e alta qualificazione della prestazione;
- 2- Pubblicazione sul sito istituzionale [www.ostetrichecaserta.it](http://www.ostetrichecaserta.it) e ogni altra pubblicazione e diffusione richiesta dalle leggi vigenti e in particolare dal D.Lgs 33/2013, per un periodo non inferiore a 30 giorni di un bando di selezione o procedura comparativa, in cui è indicato l'incarico che si vuole conferire, con l'indicazione preventiva dei requisiti e delle competenze professionali richieste, che non siano in alcun modo "personalizzati" e che dovranno possedere meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti;
- 3- Distinzione tra responsabile del procedimento e organo firmatario dell'atto, laddove possibile;
- 4- Obbligo di motivazione adeguata e puntuale, con riguardo alle ragioni di pubblico interesse e all'assenza di professionalità interne, per il conferimento degli incarichi, da esplicitare nell'atto che dà avvio alla procedura;
- 5- Rispetto delle azioni in materia di trasparenza;
- 6- Rotazione dei componenti della Commissione;
- 7- Rotazione del Responsabile del Procedimento;
- 8- Impossibilità a conferire l'incarico senza la debita sottoscrizione e acquisizione della dichiarazione in cui si attesti, tra l'altro:
  - a) L'assenza di conflitti di interesse, incompatibilità, inconfiribilità, ai sensi della L. n.190/2012, del D.Lgs n.33/2013, del D.Lgs n.39/2013, e del D.Lgs n.165/2001 e s. m. e i.;
  - b) Lo svolgimento o la titolarità di altri incarichi o attività, ai sensi dell'art.15 c.1 lett. c del D.Lgs 33/2013;



- c) Il curriculum vitae, l'autorizzazione rilasciata dall'Ente di appartenenza ai sensi dell'art.53 del D.Lgs 165/2001 e la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

### **Misure ulteriori di prevenzione del rischio**

- 1- Per ogni processo dovrà essere preventivamente elaborato un documento che individui le regole procedurali da seguire, a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità, sottoposto a verifica collegiale di tutti i soggetti coinvolti (checklist), prima della delibera di adozione dell'atto finale;
- 2- La commissione di valutazione dovrà essere composta da un numero minimo di 3 componenti, sorteggiati da una rosa di nominativi richiesti ad altre amministrazioni o alle università ed in possesso di requisiti predeterminati e non dovranno essere composti da soggetti appartenenti all'organo di direzione politica dell'amministrazione. Si prescinde dalla costituzione del nucleo di valutazione se i requisiti predeterminati siano tali da azzerare qualsiasi tipo di discrezionalità nella scelta.

#### d) Procedure di designazione per la partecipazione a Commissioni pubbliche

<b>Procedimenti di riferimento a rischio</b>	<b>Gradazione del rischio</b>
Designazione dei rappresentanti dell'Ordine delle Ostetriche di Caserta a Commissioni pubbliche	Alto

### **Valutazione del rischio**

Le procedure di designazione dei rappresentanti dell'Ordine a Commissioni pubbliche rientrano nell'*Area dei processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il/la destinatario/a* (vedi pag.30).

Il rischio maggiore riguarda il metodo di individuazione o di nomina dei rappresentanti presso commissioni pubbliche, quali ad esempio tavoli tecnici regionali, enti od organizzazioni di carattere interprovinciale, nazionale o internazionale.

### **Misure obbligatorie di prevenzione del rischio**

- 1- Adozione e/o adeguamento del regolamento interno sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, adeguato ai principi del D.Lgs 165/2001 e al D.Lgs 39/2013;

- 2- Mappatura dei procedimenti amministrativi e dei processi gestiti dall'Ordine delle Ostetriche di Caserta, definizione delle competenze e dei/delle responsabili, distinguendo il/la responsabile del procedimento (istruttore) e il responsabile dell'atto finale, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 39/2013, con particolare riguardo ai casi di inconferibilità e incompatibilità;
- 3- Predisposizione di moduli per la presentazione di istanze da pubblicare sul sito [www.ostetrichecaserta.it](http://www.ostetrichecaserta.it);
- 4- Delibere di adozione dei pareri e degli interventi che riportino un'adeguata motivazione rispetto ai presupposti di legittimità, alla competenza oggettiva e soggettiva dell'ente e ai tempi procedurali nonché la dichiarazione circa l'assenza di conflitto di interessi ex art.6 bis della L.241/1990;
- 5- Verifica di qualsiasi assenza di conflitto d'interesse all'interno degli organi deliberanti garantendo l'astensione dalla partecipazione alla decisione di quei soggetti che siano in conflitto di interessi, anche potenziale;
- 6- Conclusione dei procedimenti nei tempi previsti dalla legge e attivazione del meccanismo della sostituzione al fine di concludere il procedimento nei tempi previsti, in caso di ritardo non giustificato, previa individuazione del titolare del potere sostitutivo che, ai sensi dell'art.2 della L. n.241/1990 comma 9-bis, l'organo di governo individua nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione;
- 7- Monitoraggio dei rapporti tra l'Ordine delle Ostetriche di Caserta e i soggetti che con lo stesso stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere;
- 8- Monitoraggio dei tempi procedurali;
- 9- Implementazione del controllo di regolarità amministrativa in via successiva in modo tale da consentire:
  - a) La verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;
  - b) La verifica del rispetto delle generali condizioni di legittimità degli atti adottati;
  - c) La verifica del controllo del rispetto dei termini procedurali previsti dalla legge o dai regolamenti;

- d) La verifica del rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D.Lgs 33/2013.

### **Misure ulteriori di prevenzione del rischio**

- 1- Per ogni processo dovrà essere preventivamente elaborato un documento che individui le regole procedurali da seguire, a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità, sottoposto a verifica collegiale di tutti i soggetti coinvolti (checklist), prima della delibera di adozione dell'atto finale;

Qualsiasi processo o provvedimento di nomina o individuazione di soggetti (ostetriche, rappresentanti ecc.) dovrà essere adeguatamente motivato e preceduto dalla definizione di criteri trasparenti e imparziali che ne definiscano i requisiti tecnici, professionali e attitudinali richiesti, garantendo la massima partecipazione e la rotazione. Laddove possibile e a parità di requisiti, si deve ricorrere al sorteggio.

#### **e) Procedure di designazione per la partecipazione a Commissioni di laurea**

<b>Procedimenti di riferimento a rischio</b>	<b>Gradazione del rischio</b>
Designazione di partecipanti a Commissioni di laurea	Alto

### **Valutazione del rischio**

La designazione dei rappresentanti dell'Ordine delle Ostetriche di Caserta a Commissioni di laurea rientra nell'*Area dei processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il/la destinatario/a*. In tale ambito il comportamento che può determinare l'illecito è costituito dall'alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria e dalla illegittima erogazione dei benefici, soprattutto laddove non siano adeguatamente predefiniti i criteri oggettivi.

### **Misure obbligatorie di prevenzione del rischio**

- 1- Mappatura dei procedimenti amministrativi e dei processi gestiti dall'Ordine delle Ostetriche di Caserta, definizione delle competenze e dei/delle responsabili, distinguendo il responsabile del procedimento (istruttore) e il responsabile dell'atto finale nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 39/2013, con particolare riguardo ai casi di inconferibilità e incompatibilità;
- 2- Delibere di adozione dei provvedimenti che riportino un'adeguata motivazione rispetto ai presupposti di legittimità, alla competenza oggettiva e soggettiva

- dell'ente e ai tempi procedurali nonché la dichiarazione circa l'assenza di conflitto d'interessi ex art.6 bis della L.241/1990;
- 3- Verifica di qualsiasi assenza di conflitto d'interessi all'interno degli organi deliberanti garantendo l'astensione dalla partecipazione alla decisione di quei soggetti che siano in conflitto d'interessi, anche potenziale;
  - 4- Conclusione dei procedimenti nei tempi previsti dalla legge e attivazione del meccanismo della sostituzione al fine di concludere il procedimento nei tempi previsti, in caso di ritardo non giustificato, previa individuazione del sostituto che, ai sensi dell'art.2 della L.241/1990 comma 9 bis, l'organo di governo individua nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione;
  - 5- Monitoraggio dei rapporti tra l'Ordine delle Ostetriche di Caserta ed i soggetti che con lo stesso stipulano accordi o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere;
  - 6- Monitoraggio dei tempi procedurali;
  - 7- Implementazione del controllo di regolarità amministrativa in via successiva in modo tale da consentire:
    - a) La verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse;
    - b) La verifica del rispetto delle generali condizioni di legittimità degli atti adottati;
    - c) La verifica del controllo del rispetto dei termini procedurali previsti dalla legge o dai regolamenti;
    - d) La verifica del rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D.Lgs 33/2013

### **Misure ulteriori di prevenzione del rischio**

- 1- Per ogni processo dovrà essere preventivamente elaborato un documento che individui le regole procedurali da seguire, a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità, sottoposto a verifica collegiale di tutti i soggetti coinvolti (checklist), prima della delibera di adozione dell'atto finale;
- 2- Qualsiasi processo o provvedimento di attribuzione di premi o vantaggi economici dovrà essere adeguatamente motivato e preceduto dalla definizione di criteri trasparenti, oggettivi e imparziali, che ne definiscano i requisiti tecnici, professionali e attitudinali richiesti, garantendo la massima partecipazione e la rotazione.

La commissione di valutazione dovrà essere composta da un numero minimo di 3 componenti, sorteggiati da una rosa di nominativi richiesti ad altre amministrazioni, alle università o agli ordini professionali, ed in possesso di requisiti predeterminati e non dovranno essere composti o individuati da soggetti appartenenti all'organo di direzione politica dell'amministrazione. Qualora la commissione di gara sia monocratica, la valutazione deve essere sempre effettuata affiancando due soggetti testimoni e di supporto. Laddove possibile e a parità di requisiti, si dovrà ricorrere al sorteggio.

#### f) Organizzazione corsi di formazione e/o convegni

<b>Procedimenti di riferimento a rischio</b>	<b>Gradazione del rischio</b>
Organizzazione di corsi di formazione	Medio
Organizzazione di convegni	Medio
Rapporti con provider per organizzazione eventi formativi e sponsorizzazioni	Medio

#### **Valutazione del rischio**

Le procedure di organizzazione di corsi di formazione e/o convegni rientrano nella Macro-Area "*Formazione professionale continua*". In tale ambito, è possibile individuare alcuni possibili eventi rischiosi:

- a) Alterazioni documentali volte a favorire l'accreditamento di determinati soggetti;
- b) Mancata valutazione di richieste di autorizzazione, per carenza o inadeguatezza di controlli e mancato rispetto dei regolamenti interni;
- c) Mancata o impropria attribuzione di crediti formativi professionali agli iscritti;
- d) Mancata o inefficiente vigilanza sugli "*enti terzi*" autorizzati all'erogazione della formazione;
- e) Inefficiente organizzazione e svolgimento delle attività formative da parte dell'Ordine.

#### **Misure di prevenzione del rischio**

Rispetto a detti eventi rischiosi, è possibile individuare alcune possibili misure di prevenzione:

- a) Controlli a campione sull'attribuzione dei crediti ai professionisti, successivi allo svolgimento di un evento formativo, con verifiche periodiche sulla posizione complessiva relativa ai crediti formativi degli iscritti;

- b) Introduzione di adeguate misure di pubblicità e trasparenza legate agli eventi formativi dell'Ordine, preferibilmente mediante pubblicazione –sul sito internet istituzionale dell'ente organizzatore - dell'evento e degli eventuali costi sostenuti;
- c) Controlli a campione sulla persistenza dei requisiti degli “enti terzi” autorizzati all'erogazione della formazione.

d) **Concessione di patrocinii per attività di enti terzi**

<b>Procedimenti di riferimento a rischio</b>	<b>Valutazione del rischio</b>
Valutazione richieste di patrocinio	Medio

**Valutazione del rischio**

Il rischio maggiore sta nella erronea valutazione delle richieste, con conseguente rischio di conferire il patrocinio ad eventi o enti in conflitto con le finalità dell'Ordine.

**Misure di prevenzione del rischio**

- 1- Predisposizione di un regolamento sulla concessione dei patrocinii
- 2- Valutazione corretta delle istanze di richiesta patrocinii
- 3- Valutazione dell'assenza, riguardo all'ente richiedente o all'evento per cui è richiesto il patrocinio, di conflitto d'interesse con l'Ordine delle Ostetriche di Caserta.

e) **Rilascio pareri di congruità su istanze di liquidazione onorari professionali**

<b>Procedimenti di riferimento a rischio</b>	<b>Valutazione del rischio</b>
Quantificazione onorario professionale	Alto
Valutazione dei documenti presentati insieme all'istanza	Alto

**Valutazione del rischio**

La fonte della disciplina di questa attività è contenuta nell'art.5 della legge 24 giugno 1923 n.1395, nell'art.636 c.p.c. e nell'art.2233 c.c, nonché nel recente D.M. 19/7/2016, n.165, che ha introdotto il “*Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate, ai sensi dell'art.9 del decreto legge 24/01/2012 n.1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27. Medici Veterinari,*

*farmacisti, psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica*". Tale atto normativo prevede in allegato Tabella E) ex art.2 comma 1 D.M. 165/2016 intitolato "OSTETRICHE: PRESTAZIONI E RELATIVO VALORE MEDIO DI LIQUIDAZIONE".

In sintesi, nonostante l'abrogazione delle tariffe professionali, ad opera del D.L. 1/2012 (come convertito dalla L.27/2012), sussiste l'obbligo dei Consigli degli ordini territoriali di esprimersi sulla «liquidazione di onorari e spese» relativi alle prestazioni professionali, avendo la predetta abrogazione inciso soltanto sui criteri da porre a fondamento della citata procedura di accertamento. Il parere di congruità - che dovrà necessariamente tenere conto dei criteri tabellari introdotti con il D.M. 165/2016 - resta, quindi, necessario per il professionista che, ai sensi dell'art.636 c.p.c. , intenda attivare lo strumento "monitorio" della domanda di ingiunzione di pagamento, per ottenere quanto dovuto dal cliente, nonché per il giudice che debba provvedere alla liquidazione giudiziale dei compensi, ai sensi dell'art.2233 c.c. .Il parere di congruità, quale espressione dei poteri pubblicistici dell'ente, è riconducibile nell'alveo dei provvedimenti di natura amministrativa, necessitando delle tutele previste dall'ordinamento per tale tipologia di procedimenti.

Nell'eventualità dello svolgimento della predetta attività di valutazione da parte degli ordini territoriali, possono emergere i seguenti **eventi rischiosi**:

- a) Incertezza nei criteri di quantificazione degli onorari professionali;
- b) Effettuazione di una istruttoria lacunosa e/o parziale per favorire l'interesse del professionista;
- c) Valutazione erronea delle indicazioni in fatto e di tutti i documenti a corredo dell'istanza e necessari alla corretta valutazione dell'attività professionale.

### **Misure di prevenzione del rischio**

Fra le **possibili misure preventive**, seguendo il PNA 2016, si indicano:

- a) Necessità di un regolamento interno in coerenza con la L.241/1990;
- b) Rotazione dei soggetti che istruiscono le domande;
- c) Raccolta e rendicontazione dei pareri di congruità rilasciati anche al fine di disporre di parametri di confronto.

## **5.6 Descrizione di misure specifiche: Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione e astensione in caso di conflitto di interesse**

La rotazione dell'eventuale personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenterebbe la misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione e l'esigenza del ricorso a questo sistema è stata sottolineata anche a livello internazionale. L'alternanza tra più soggetti nell'assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure, infatti, ridurrebbe il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa a risposte illegali improntate a collusione. Per assenza di organico, la rotazione potrebbe avvenire tra i componenti del Consiglio Direttivo, nell'eventualità che vengano istituiti procedimenti.

L'art.1, comma 41, della Legge 190/2012 ha introdotto l'art.6 bis nella Legge 241/1990, rubricato "Conflitto d'interessi". La disposizione stabilisce che *"il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale, devono astenersi in caso di conflitto d'interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"*. Pertanto, nel presente Piano, è stabilito un obbligo di astensione per il responsabile del procedimento ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto d'interessi, anche solo potenziale, ed è previsto un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti, in ossequio anche al Codice etico e di comportamento dell'Ordine. Pertanto, è fatto obbligo a chiunque di segnalare immediatamente al Responsabile della Trasparenza e dell'Anticorruzione qualsiasi situazione idonea, anche solo potenzialmente, a determinare un conflitto d'interesse e passibile di ledere l'imparzialità dell'agire amministrativo. In tal caso, il Responsabile dell'anticorruzione segnala all'interessato e all'organo competente ad adottare la decisione, l'opportunità che il soggetto in conflitto d'interesse sia sollevato o meno dall'incarico, motivando espressamente le ragioni che consentono comunque l'espletamento dell'attività da parte di quel dipendente o collaboratore.

## **5.7 Inconferibilità, Incompatibilità e Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti (Pantouflage – Revolving Doors)**

L'Ordine dà piena attuazione a quanto disposto dal D.Lgs n.39/2013, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le



pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico. Pertanto, ogni soggetto destinatario del presente Piano deve essere consapevole che

1. Lo svolgimento di certe attività/funzioni può agevolare la preconstituzione di situazioni favorevoli per essere successivamente destinatari di incarichi dirigenziali e assimilati e, quindi, può comportare il rischio di un accordo corruttivo per conseguire il vantaggio in maniera illecita;
2. Il contemporaneo svolgimento di alcune attività, di regola inquina l'azione imparziale della pubblica amministrazione, costituendo un humus favorevole ad illeciti scambi di favori;
3. In caso di condanna penale, anche se ancora non definitiva, la pericolosità del soggetto impone, in via precauzionale, di evitare l'affidamento di incarichi dirigenziali che comportino responsabilità su aree a rischio di corruzione.

Le ipotesi di inconferibilità sono previste in particolare ai Capi III e IV del D.Lgs 39/2013 e regolano gli incarichi ivi contemplati in riferimento a due diverse situazioni

1. Incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato, regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni;
2. Incarichi a soggetti che sono stati componenti di organi di indirizzo politico. Si fa presente che la situazione di inconferibilità non può essere sanata. Per il caso in cui le cause di inconferibilità, sebbene esistenti ab origine, non fossero note all'amministrazione e si palesassero nel corso del rapporto, il responsabile della prevenzione della corruzione è tenuto ad effettuare la contestazione all'interessato, il quale, previo contraddittorio, deve essere rimosso dall'incarico.

Le situazioni di incompatibilità sono previste nei Capi V e VI del D.Lgs 39/2013.

Per "incompatibilità" si intende *"l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato, regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico"*. Se si riscontra nel corso del rapporto una situazione di incompatibilità, il responsabile anticorruzione deve effettuare una contestazione all'interessato e la causa deve essere rimossa entro 15 giorni; in

caso contrario, la legge prevede la decadenza dall'incarico e la risoluzione del contratto di lavoro autonomo o subordinato.

### **5.8 Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (Pantouflage – Revolving Doors)**

L'art.53 del D.Lgs 165/2001 prevede una misura volta a contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa preconstituirsì delle situazioni lavorative vantaggiose, e così sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione per ottenere un lavoro per lui attraente presso l'impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto. La norma prevede, quindi, una limitazione della libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo (3 anni) successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la "convenienza" di accordi fraudolenti. L'ambito della norma è riferito a quei dipendenti che nel corso degli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione con riferimento allo svolgimento di attività presso i soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi. I "dipendenti" interessati sono coloro che per il ruolo e la posizione ricoperti nell'amministrazione hanno avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto dell'atto e, quindi, coloro che hanno esercitato la potestà o il potere negoziale con riguardo allo specifico procedimento o procedura (dirigenti, amministratori, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento nel caso previsto dall'art.125, commi 8 e 11, del D.Lgs n.163/2006). I contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli. I soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto non possono contrattare con la pubblica amministrazione di provenienza dell'ex dipendente per i successivi tre anni e hanno l'obbligo di restituire eventuali compensi percepiti ed accertati in esecuzione dell'affidamento illegittimo.

Si ricorda, inoltre, che riguardo alla formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali, sono state introdotte anche delle misure di prevenzione di carattere soggettivo, con le quali la tutela è anticipata al momento di individuazione degli organi che sono deputati a prendere decisioni e ad esercitare il potere nelle amministrazioni. In particolare è previsto che : *“Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non*

*passata in giudicato, per i reati previsti al Capo I del titolo II del libro II del Codice Penale: a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; b) non possono essere assegnati anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere".* In generale, la preclusione opera in presenza di una sentenza, ivi compresi i casi di patteggiamento, per i delitti contro la pubblica amministrazione, anche se la decisione non è ancora irrevocabile ossia non è ancora passata in giudicato (quindi anche in caso di condanna da parte del Tribunale).

Per garantire la massima attuazione delle disposizioni previste in materia di conflitto d'interessi, inconfiribilità e incompatibilità, l'Ordine per ogni incarico acquisirà la debita dichiarazione in cui si attesti, tra l'altro:

- a) L'assenza di conflitti d'interesse, incompatibilità, inconfiribilità, ai sensi della L. n.190/2012, del D.Lgs 33/2013, del D.Lgs 39/2013, e del D.Lgs 165/2001 e s. m. e i.;
- b) Lo svolgimento o la titolarità di altri incarichi o attività ai sensi dell'art.15, c.1, lett. d, D.Lgs 33/2013;
- c) Il curriculum vitae ed ogni attestazione o documentazione prevista dalle norme sopra richiamate, l'autorizzazione rilasciata dall'Ente di appartenenza ai sensi dell'art.53 del D.Lgs 165/2001 (nel caso sia prevista) e la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. Per ogni dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio, ai sensi degli artt.46-49 del D.P.R. n.445/2000 (artt.71 e 72 del D.P.R. n.445/2000) sarà effettuata apposita verifica al fine di dare corso all'incarico.

## **6- WHISTLEBLOWER – TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI ILLECITO**

L'art.1, comma 51, della legge 190/2012 ha introdotto un nuovo articolo nell'ambito del D.Lgs 165/2001, l'art.54 bis, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", il c.d. whistleblower.

Si tratta di una disciplina che introduce una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti, finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie di illecito. Tale disposizione prevede che *"Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato, o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia"*.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della Funzione Pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione e nella quale le stesse sono state poste in essere.

La disposizione prevede quindi:

- 1- La tutela dell'anonimato;
- 2- Il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower;
- 3- La previsione che la denuncia è sottratta al diritto di accesso, fatta esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo articolo 54 bis D.Lgs 165/2001 in caso di necessità di svelare l'identità del denunciante.

Ribadito che non esiste attualmente dotazione organica dipendente in servizio presso l'Ordine, segnalazioni e comunicazioni di comportamenti relativi a potenziali o reali fenomeni corruttivi, quindi, potranno essere fatte pervenire direttamente al Responsabile della prevenzione della corruzione in qualunque forma. Il RPC

assicurerà la conservazione delle segnalazioni raccolte, garantendo l'anonimato dei segnalanti.

Nel caso in cui gli illeciti o le irregolarità siano imputabili a comportamenti o decisioni assunti dal RPCT, anche per le attività poste in essere in relazione al suo ordinario lavoro d'ufficio, le comunicazioni dovranno essere indirizzate all'ANAC.

Come previsto dall'art.1, comma 51, della legge 190, il RPC si impegna ad adottare, sia nel caso vi siano episodi di corruzione sia in mancanza degli stessi, tutti i provvedimenti affinché l'identità del segnalante non sia rivelata. L'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. L'identità non può essere rivelata, salvo i casi espressamente previsti dalle norme di legge.

La tutela dell'anonimato prevista dalla norma non è sinonimo di accettazione di segnalazione anonima; in ogni caso il RPCT prenderà in considerazione anche segnalazioni anonime, ove queste si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tali cioè da far emergere fatti e situazioni, relazionandoli a contesti determinati (es.: indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.). L'Autorità Nazionale Anticorruzione è competente a ricevere (ai sensi dell'art.1, comma 51, L.190/2012 e dell'art.19, comma 5, L.114/2014) segnalazioni di illeciti di cui il pubblico dipendente sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro. In attuazione a queste disposizioni normative, l'ANAC ha quindi aperto un canale privilegiato a favore di chi, nelle situazioni di cui si è detto, scelga di rivolgersi all'Autorità e non alle vie interne stabilite dalla Pubblica Amministrazione di appartenenza. E' perciò istituito un protocollo riservato dell'Autorità, in grado di garantire la necessaria tutela del pubblico dipendente, assicurando la riservatezza sull'identità del segnalante e lo svolgimento di un'attività di vigilanza, al fine di contribuire all'accertamento delle circostanze di fatto e all'individuazione degli autori della condotta illecita. Le segnalazioni dovranno essere inviate all'indirizzo [whistleblowing@anticorruzione.it](mailto:whistleblowing@anticorruzione.it).

Il dipendente/collaboratore che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver segnalato un illecito, deve darne notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al RPCT, che valuta la sussistenza degli elementi per effettuare la segnalazione di quanto accaduto al soggetto che ha operato la discriminazione affinché valuti tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione, fatta salva la necessità/opportunità di segnalare la discriminazione

ad altri organi competenti (ANAC, UPD, Ufficio del contenzioso, Ispettorato della funzione pubblica, OO. SS, Comitato Unico di Garanzia, TAR).

Il documento non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art.24, comma 1, lett.a), L.241/1990.

In caso di regolamentazione autonoma da parte dell'Ordine della disciplina di accesso documentale, in assenza di integrazione espressa del regolamento, quest'ultimo deve intendersi integrato dalla disposizione contenuta nella legge 190/2012.

**Rispetto a tali aree di rischio individuate nel presente Piano, occorre evidenziare che l'Ordine della Professione di Ostetrica della provincia di Caserta non ha alle proprie dipendenze alcun impiegato.**

## **7- TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO**

Tutte le misure di prevenzione del rischio sono d'immediata e permanente attuazione laddove non richiedano l'adozione di un atto/documento o un loro adeguamento.

## **8- FORMAZIONE E COMUNICAZIONE FINALIZZATA ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E ALLA TRASPARENZA**

Il sistema della comunicazione e della formazione di tutti i soggetti coinvolti a diverso titolo nel presente Piano è considerata attività centrale per l'efficacia del Piano e per una fattiva attività di prevenzione della corruzione. L'Ordine delle Ostetriche di Caserta intende, quindi, trasmettere a tutti i soggetti la diffusa e corretta conoscenza delle norme, dei principi, delle regole e delle attività poste in essere per prevenire la corruzione. Alcuni membri del Consiglio Direttivo parteciperanno, nel corso dell'anno, agli eventi formativi organizzati dalla FNOPO.

## **9- FORME DI CONSULTAZIONE IN SEDE DI ELABORAZIONE E/O VERIFICA DEL PTPC**

Il presente Piano e ogni suo aggiornamento, prima dell'adozione finale da parte del Consiglio Direttivo, saranno sottoposti a consultazione pubblica sul sito [www.ostetrichecaserta.it](http://www.ostetrichecaserta.it) , previa sollecitazione/informazione ai diversi stakeholder che, in via di prima adozione, sono identificati in:

- 1- FNOPO
- 2- Ordini provinciali ed interprovinciali
- 3- Ostetriche/i iscritte/i all'albo (tramite mail/news specifica sul sito dell'Ordine)

- 4- Cittadini (tramite newsletter specifica sul sito dell'Ordine)
- 5- Ministero della Salute (Dipartimento Professioni Sanitarie)
- 6- Presidenza del Consiglio – Funzione Pubblica
- 7- ANAC
- 8- Sindacati
- 9- Associazioni di utenti (cittadinanza attiva ecc.)

Il sistema di coinvolgimento degli stakeholders sopra individuati avverrà in occasione di ogni aggiornamento e in occasione dell'attività di monitoraggio e di valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia del piano come descritta nel successivo paragrafo. I contributi raccolti saranno resi pubblici sul sito dell'Ordine delle Ostetriche di Caserta al termine di scadenza della consultazione, non inferiore a 10 giorni.

#### **10- DEFINIZIONE DEL PROCESSO DI MONITORAGGIO SULL'IMPLEMENTAZIONE DEL PTPC ED AGGIORNAMENTO DEL PIANO**

In occasione delle assemblee delle iscritte, sarà predisposta la necessaria reportistica che consenta di descrivere gli esiti del monitoraggio condotto e si raccoglieranno suggerimenti utili per intraprendere le iniziative più adeguate nel caso di scostamenti. Il sistema di aggiornamento, secondo l'art.1, comma 8, L.190/2012, prevede l'adozione del nuovo piano, integrato con l'aggiornamento annuale, entro il 31 gennaio di ciascun anno e va comunicato all'ANAC.

L'aggiornamento annuale del Piano tiene conto dei seguenti fattori:

- 1- Normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti;
- 2- Normative sopravvenute che modificano le finalità istituzionali dell'amministrazione (es: acquisizione di nuove competenze);
- 3- Emersione di rischi non considerati in fase di predisposizione del PTPCT;
- 4- Nuovi indirizzi o direttive contenuti nel PNA.

L'aggiornamento segue la stessa procedura seguita per la prima adozione del PTPCT.

#### **11- IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**

Il RPCT è la figura centrale del sistema di trattamento del rischio di corruzione. In applicazione dell'art.1, comma 7, L.190/2012, l'Ordine delle Ostetriche di Caserta ha provveduto ad identificare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione nella figura dell'Ostetrica Pasqua Leggiero e che, ai sensi dell'art.43 D.Lgs n.33/2013, svolge anche le funzioni di Responsabile per la Trasparenza. La nomina, considerata l'assenza di un dipendente amministrativo nella propria organizzazione, è ricaduta,

come chiarito nella Parte Generale del PNA 2016 in merito alle qualifiche compatibili con la nomina e lo svolgimento del ruolo di RPCT (*“omississ... solo in via residuale e con atto motivato, il RPCT potrà coincidere con un consigliere eletto dell’ente, purché privo di deleghe gestionali”*) su una consigliera eletta priva di deleghe gestionali.

Le funzioni e i compiti del RPCT sono disciplinati dall’art.1, commi 8-10, L.190/2012 e dal D.Lgs 39/2013 e per lo svolgimento dei compiti assegnati, il RPCT dovrà disporre di supporto in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali adeguate alle dimensioni dell’Ordine delle Ostetriche di Caserta, e avrà completo accesso a tutti gli atti dell’organizzazione, dati e informazioni, funzionali all’attività di controllo che comunque sono di pertinenza del vertice gestionale. In tale ambito rientrano, peraltro, anche i controlli inerenti la sfera dei dati personali e/o sensibili, per i quali il RPCT individua le migliori modalità per la salvaguardia della riservatezza. Tra gli obblighi del RPCT rientrano anche gli obblighi di denuncia che ricadono sul pubblico ufficiale e sull’incaricato di pubblico servizio ai sensi dell’art.331 del codice penale. Le responsabilità del RPCT sono definite dall’art.1, commi 8,12 e 14 della legge 190/2012.

## **12- ELENCO DEI REATI CONFIGURABILI NELL’ORDINE DELLE OSTETRICHE DI CASERTA**

Si richiama all’attenzione di tutti i soggetti coinvolti nel piano, l’elencazione, seppure non esaustiva, dei principali reati contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale e, più in generale, tutte quelle situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, potrebbe emergere un malfunzionamento dell’Ordine delle Ostetriche di Caserta a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo:

- 1- Corruzione per l’esercizio della funzione (art.318 c.p.)
- 2- Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art.319 c.p.)
- 3- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art.320 c.p.)
- 4- Istigazione alla corruzione (art.322 c.p.)
- 5- Concussione (art.317 c.p.)
- 6- Indebita induzione a dare o promettere utilità (art.319-quater c.p.)
- 7- Peculato (art.314 c.p.)
- 8- Peculato mediante profitto dell’errore altrui (art.316 c.p.)
- 9- Abuso d’ufficio (art.323 c.p.)
- 10- Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione (art.328 c.p.)



**Sezione II**  
**TRASPARENZA E INTEGRITA'**  
**2019**

## **1. INTRODUZIONE: NOVITA' LEGISLATIVE, INDIRIZZI PNA 2016 E LINEE GUIDA ANAC 28/12/2016**

La Trasparenza è una misura di estremo rilievo e fondamentale per la prevenzione della corruzione. Essa è considerata la prima e principale misura di prevenzione della corruzione in quanto strumentale alla promozione dell'integrità, allo sviluppo della cultura della legalità in ogni ambito dell'attività pubblica.

In ossequio ad un preciso indirizzo dell'ANAC (PNA 2016, Linee guida adottate con delibera n.1310 del 28/12/2016) l'Ordine delle Ostetriche di Caserta ha posto come proprio obiettivo strategico quello di rafforzare tale misura nel presente piano. Il nuovo Consiglio Direttivo si è subito attivato in tal senso, predisponendo la sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito internet istituzionale e garantendo la pubblicazione di tutti gli atti, documenti ed informazioni in apposite sottosezioni. All'attuale quadro normativo in materia di trasparenza, il D.Lgs 97/2016 ha apportato rilevanti innovazioni, intervenendo con integrazioni ed abrogazioni su diversi obblighi di trasparenza. In primo luogo, con effetti rilevanti per ordini e collegi professionali, il D.Lgs 97/2016 ha ridefinito l'ambito soggettivo di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza, introducendo l'art.2-bis rubricato «*Ambito soggettivo di applicazione*», che sostituisce l'art.11 del D.Lgs 33/2013.

Inoltre, è stato introdotto il nuovo istituto dell'accesso civico generalizzato agli atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, disposta l'unificazione del Programma Triennale per la Trasparenza e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, introdotto nuove sanzioni pecuniarie attribuendo all'ANAC la competenza ad irrogarle, sulla base di apposito regolamento adottato dall'ANAC il 16/11/2016.

Ai fini che direttamente riguardano questo Ente, dunque, risulta oggi normativamente chiarita (art.2-bis), la diretta applicabilità agli ordini e collegi professionali della disciplina contenuta nel D.Lgs 33/2013, in quanto compatibile.

L'ANAC, richiamando il precedente atto di indirizzo del 2015 relativo agli ordini professionali, ha precisato che, al fine di consentire l'adeguamento di questi soggetti agli obblighi sulla trasparenza, il criterio della compatibilità deve intendersi come *"necessità di trovare adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione delle peculiarità organizzative e funzionali delle diverse tipologie di enti, e non in relazione alle peculiarità di ogni singolo ente. Diversamente si avrebbe un'applicazione estremamente diversificata e disomogenea della trasparenza, anche all'interno della stessa tipologia di enti, conseguenza non rispondente allo scopo*

*della norma e all’obiettivo di poter effettuare, tra le altre cose, comparazioni e confronti”.*

In adempimento alla seconda tipologia di modifiche introdotte dal D.Lgs 33/2013, l’Ordine delle Ostetriche di Caserta adotta il presente Piano operando la piena integrazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione dedicando apposita sezione relativa alla Trasparenza, e disponendo la tempestiva adozione e pubblicazione del PTPCT sul sito istituzionale e comunque non oltre un mese dall’adozione. Inoltre, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 8, art.1, L.190/2012, come modificato dall’art.41, comma 1, lett. g) del D.Lgs 97/2016, per quel che concerne i contenuti, l’Ordine delle Ostetriche di Caserta intende definire gli obiettivi strategici in materia di trasparenza, quale parte essenziale ed ineludibile del proprio “Piano Anticorruzione”.

Il nuovo art.10 del D.Lgs 33/2013, nel prevedere l’accorpamento tra programmazione della trasparenza e programmazione delle misure di prevenzione della corruzione, chiarisce che la sezione del PTPCT sulla trasparenza debba essere impostata come *“atto organizzativo fondamentale dei flussi informativi necessari per garantire, all’interno di ogni ente, l’individuazione/l’elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati”* (Linee Guida ANAC 28/12/2016).

Per assolvere a tale obbligo, in questa sezione della Trasparenza saranno indicati i nominativi dei soggetti responsabili all’individuazione e/o all’elaborazione dei dati e di quelli a cui spetta la pubblicazione.

In ragione delle dimensioni organizzative dell’Ordine delle Ostetriche di Caserta, in ottemperanza a quanto previsto dalle citate Linee Guida, tali attività possono essere presumibilmente svolte da un unico soggetto, affiancato da un Comitato di Redazione (con funzione di raccolta e selezione dei dati da pubblicare) e da un web master (con funzioni meramente tecniche di adeguamento del sito). Infatti, analizzata la struttura organizzativa dell’ente, si verifica che “chi” detiene il dato è anche quello che può elaborarlo e trasmetterlo per la pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente”. A partire dall’adozione del presente PTPCT, è definito un “Web Staff” deputato ad adempiere all’obbligo di pubblicazione del dato.

Il Web Staff è composto dai seguenti soggetti:

- Responsabile del procedimento di pubblicazione dei dati: il Presidente Ost. Michele Trinchese
- Comitato di Redazione: il Consiglio Direttivo

- Web Master: non attivato, al momento, nessun servizio di consulenza e assistenza informatica

L'Ordine delle Ostetriche di Caserta intende, inoltre, definire la periodicità dell'aggiornamento dei dati pubblicati, i termini entro i quali prevedere l'effettiva pubblicazione di ciascun dato nonché le modalità stabilite per la vigilanza e il monitoraggio sull'attuazione degli obblighi.

A tal fine, si dispone con il presente atto che:

- Con cadenza trimestrale, il Responsabile del procedimento di pubblicazione dati verifichi l'assolvimento agli obblighi di pubblicazione, la completezza e chiarezza del dato pubblicato e riferisca al RPCT sullo stato della sezione "Amministrazione Trasparente", sulla necessità di aggiornare dati non più attuali, o pubblicare dati nuovi in occasione di riunione del Consiglio Direttivo;
- Il Responsabile del Procedimento di pubblicazione dei dati, acquisito il parere del RPCT e del Comitato di Redazione, provvederà all'integrazione o all'aggiornamento dei dati pubblicati;
- Il RPCT avrà l'obbligo di monitorare l'assolvimento dell'adempimento trimestrale predetto, prevedendo lui stesso – ove non abbia ricevuto l'aggiornamento – a sollecitare l'attività ed a curare, in ultima analisi, la pubblicazione integrata o aggiornata, sentito il Responsabile del Procedimento di pubblicazione dei dati.

Appare necessario ricordare che, sia la pubblicazione degli obiettivi strategici in materia di trasparenza (art.1, comma 8, L.190/2012), sia quella degli obiettivi di prevenzione della corruzione, che l'indicazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti e delle informazioni (art.10, comma 1, D.Lgs 33/2013), costituiscono contenuto necessario del PTPCT e la relativa assenza può configurare la grave fattispecie della mancata adozione del Programma Triennale per la Trasparenza per cui l'ANAC può irrogare le sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art.19, comma 5, D.Lgs 90/2014.

Per il perseguimento dell'obiettivo di programmare e integrare in modo più incisivo e sinergico la materia della trasparenza e dell'anticorruzione, nel rispetto della modifica apportata all'art.1, comma 7, L.190/2012 dall'art.41, comma 1, lett. f), D.Lgs 97/2016 – senza soluzione di continuità con quanto previsto dal precedente PTPC - si è disposto che vi sia un unico Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) il quale dovrà pertanto occuparsi di *“svolgere la regia complessiva della predisposizione del PTPCT, in costante coordinamento con le strutture dell'amministrazione”* (PNA 2016).

Tale soluzione di unificazione e accorpamento dei ruoli in un'unica persona è conforme con la struttura amministrativa essenziale e semplificata che attualmente è adottata dall'Ordine delle Ostetriche di Caserta.

### **1.1 Definizione e applicazione del concetto di trasparenza dell'Ordine**

La trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e le attività dell'Ordine delle Ostetriche di Caserta, è finalizzata altresì alla realizzazione di un'amministrazione aperta e al servizio del cittadino, alla cui tutela e interesse è peraltro demandata proprio la mission istituzionale dell'Ordine, che in qualità di istituzione preposta, in ossequio all'art.32 della Costituzione, provvede alla tutela della salute del cittadino.

Salvi i limiti stabiliti dal D.Lgs 33/2013, come novellato dal D.Lgs 97/2016, gli obblighi di trasparenza in esso contenuti comportano l'obbligo di pubblicazione, in conformità alle specifiche e alle regole delle Linee Guida del 28/12/2016 i seguenti dati:

- 1- Atti di carattere normativo e amministrativo generale
- 2- Atti concernenti l'organizzazione e l'attività dell'ente
- 3- Dati relativi all'uso delle risorse pubbliche
- 4- Dati relativi alle prestazioni offerte ed ai servizi erogati
- 5- Dati relativi ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Nell'ambito dell'assolvimento di detto obbligo, l'Ordine delle Ostetriche di Caserta si impegna a rispettare i criteri di:

- ✓ Facile accessibilità
- ✓ Completezza
- ✓ Semplicità di consultazione

Riguardo alla descrizione delle funzioni e dell'assetto organizzativo, si rimanda a quanto riportato nell'introduzione e nell'analisi di contesto della Sezione I del Piano.

## **2. OBIETTIVI STRATEGICI DELL'ORDINE IN MATERIA DI TRASPARENZA**

L'obiettivo strategico dell'Ordine delle Ostetriche di Caserta è l'adeguamento ai principi di cui al D.Lgs 165/2001 e al D.Lgs 150/2012.

In tale ottica dovranno essere implementati e adottati dall'organo di vertice dell'Ordine tutti gli atti e strumenti regolamentari necessari. Tale obiettivo strategico è considerato funzionale alla promozione dell'innovazione, dell'efficienza organizzativa, della trasparenza e della prevenzione della corruzione.

A supporto di tale obiettivo saranno adottati tutti gli strumenti avanzati di comunicazione con tutti i soggetti destinatari del PTPCT. L'obiettivo è, quindi, far conoscere a chiunque ne abbia interesse, l'ufficio ed il soggetto responsabile e i tempi per ciascun procedimento amministrativo e, più in generale, per ciascuna area di attività dell'amministrazione e, per tal via, la responsabilizzazione dei funzionari e dei componenti degli organi di indirizzo politico, amministrativo e di controllo dell'Ordine, coinvolti in tale processo di trasparenza.

Altro fondamentale obiettivo è garantire la conoscenza diffusa e l'accessibilità totale delle informazioni relative al modo in cui le risorse pubbliche sono impiegate e, per tal via, se l'utilizzo di risorse pubbliche è deviato verso finalità improprie; così, la conoscenza della situazione reddituale e patrimoniale dei componenti degli organi di indirizzo politico-amministrativo nonché il contestuale svolgimento di altre cariche o incarichi consente, oltre che di controllare eventuali arricchimenti anomali verificatisi durante lo svolgimento del mandato, verificare che la funzione sia svolta in ossequio all'art.97 della Costituzione ovvero l'imparzialità richiesta per ogni carica o ufficio pubblico.

### **3. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA**

Sulla base dell'indirizzo politico-amministrativo e delle direttive del RPCT sono attivati, oltre che forme di consultazione in fase di adozione e in fase di ogni aggiornamento del PTTI, anche specifici incontri sul tema della Trasparenza. Specificatamente, tali tematiche saranno affrontate in occasione della "Formazione e comunicazione finalizzata alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza" come descritta nella sezione del PTPCT a questa misura dedicata.

Due volte l'anno viene organizzata dalla FNOPO la "Giornata della prevenzione della corruzione e trasparenza" e in tale occasione il Responsabile espone sinteticamente gli obiettivi conseguiti nel periodo di riferimento, dando, successivamente, spazio alle domande e agli interventi dei partecipanti tra cui gli organi di indirizzo politico-amministrativo dell'Ordine delle Ostetriche di Caserta.

### **4. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA**

I soggetti responsabili della pubblicazione e della qualità dei dati sono il Responsabile del Procedimento di pubblicazione dati ed il RPCT, secondo le modalità e le tempistiche sopra individuate. Il RPCT, oltre a svolgere funzioni di monitoraggio e vigilanza sull'adempimento agli obblighi di legge, impartisce apposite direttive per assicurare il coordinamento complessivo delle pubblicazioni che implementano la sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Ordine delle Ostetriche di Caserta.

## **5. MISURE DI MONITORAGGIO E VIGILANZA**

Il RPCT verifica, con cadenza trimestrale, il rispetto dei tempi di pubblicazione e una volta decorso il termine per la pubblicazione obbligatoria di cui all'art.8 del D.Lgs 33/2013, i dati debbono essere eliminati ed inseriti in apposite cartelle di archivio della sezione "Amministrazione Trasparente".

Il RPCT assicura il monitoraggio degli adempimenti.

Il RPCT vigila sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione e, se accerta violazioni, le contesta al responsabile del procedimento o al referente.

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione integra gli estremi della responsabilità per danno all'immagine. Il Responsabile del Procedimento di pubblicazione del dato non risponde dell'inadempimento se prova, per iscritto, al RPCT che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

Le sanzioni sono quelle previste dal D.Lgs 33/2013, fatta salva l'applicazione di sanzioni diverse per le violazioni in materia di trattamento dei dati personali e di qualità dei dati pubblicati.

## **6. ACCESSO CIVICO**

Le novità normative introdotte con il D.Lgs 97/2016 hanno inciso in maniera significativa sull'istituto dell'accesso civico. In estrema sintesi è possibile dire che la Trasparenza non è più intesa soltanto come obbligo di pubblicazione ma come "libertà di accesso del cittadino a dati e documenti".

In caso di richiesta di pubblicazione del dato da parte del cittadino, questo deve essere obbligatoriamente pubblicato entro 30 giorni dalla richiesta e l'Ordine deve:

- 1- Procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del documento, dell'informazione o dei dati richiesti;
- 2- Trasmettere contestualmente il dato al richiedente, ovvero comunicargli l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale. Se il documento, l'informazione o il dato richiesto risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'Ordine deve indicare al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

A fronte della richiesta di accesso civico di dati, documenti e informazioni, il Consiglio Direttivo deve, ai sensi del comma 6 dell'art.5 del D.Lgs 33/2013, rispondere con provvedimento espresso e motivato: *"il procedimento di accesso civico deve concludersi con un provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza"*. Premesso, dunque, che il Consiglio Direttivo, o suo delegato, deve rispondere nel termine predetto con atto motivato, il

nuovo art.6 del D.Lgs 33/2013 ha previsto rimedi esperibili dal privato nel caso di rigetto totale o parziale della sua domanda di accesso. Ai sensi del citato art.6, il richiedente, prima di adire l'Autorità Giurisdizionale, ha la possibilità:

- 1- Di presentare una richiesta motivata al RPCT (art.6 comma 7);
- 2- Di presentare un ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale (art.6, comma 8, nel caso di enti locali o di amministrazioni regionali).

Avverso le decisioni di questi due soggetti, oppure avverso il primo diniego dell'Ente, il cittadino può proporre ricorso al TAR entro 30 giorni dalla conoscenza della decisione impugnata ex art.116 c.p.a.